

Servizio Studi



RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE
*Le leggi e l'attività dell'Assemblea Regionale Siciliana
nella prima metà della XVIII legislatura*

XVIII Legislatura
NOVEMBRE 2022 - APRILE 2025

INDICE

PRESENTAZIONE	1
INTRODUZIONE.....	3
PARTE I - NOTA DI LETTURA	7
1. LE TENDENZE EMERSE DURANTE LA LEGISLATURA	9
2. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE	12
3. TECNICHE DI COPERTURA DELLE LEGGI: MODALITÀ E ORIENTAMENTI COSTITUZIONALI.....	27
PARTE II - SINTESI DEI DATI.....	28
4. ATTIVITÀ LEGISLATIVA.....	28
5. ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DATI QUANTITATIVI.....	28
6. LEGISLAZIONE DI SPESA E QUANTIFICAZIONE DELLE COPERTURE	28
7. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI	28
8. ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO POLITICO	28
9. CONTENZIOSO COSTITUZIONALE	28

PRESENTAZIONE

Il documento del Servizio Studi riporta una interessante analisi dell'attività legislativa della prima metà della legislatura.

Da novembre 2022 ad aprile 2025 sono stati presentati 933 disegni di legge di cui 831 di iniziativa parlamentare e 93 di iniziativa governativa. Le leggi approvate sono state 71, di cui 43 su iniziativa del Governo e 22 di iniziativa parlamentare. Più della metà sono leggi riguardanti la finanza regionale (48 su 71). Per quanto riguarda gli altri ambiti di materia interessati, 5 leggi hanno riguardato discipline istituzionali, 6 la materia del territorio ambiente e infrastrutture e 6 i servizi alla persona. Il tempo di approvazione è stato inferiore a 30 giorni per 17 leggi; a 90 giorni per 18 leggi; 180 giorni per 15 leggi; 360 giorni per 17 leggi; 4 leggi oltre 360 giorni. I ricorsi alla Corte costituzionale in sede di controllo da parte del Governo hanno riguardato 6 leggi su 71 (8,4%) e 76 articoli su 956 (7,9%).

Da questi dati emergono alcune tendenze: innanzitutto la preminenza dell'iniziativa del Governo nell'attività legislativa, sia per numero di leggi approvate, sia per durata dell'iter.

Infatti sui 93 disegni di legge di iniziativa governativa, 43 (il 46,2%) sono diventati legge, contro i 22 su 831 di iniziativa parlamentare (il 2,65%). Per quasi la metà (18 su 43) delle leggi di iniziativa governativa il tempo del relativo iter è stato inferiore a 90 giorni. Tale preminenza si può spiegare in parte col fatto che la materia di bilancio e finanziaria, nella quale sono compresi anche i ddl relativi ai debiti fuori bilancio, è una materia ad iniziativa legislativa vincolata e riservata al Governo; in parte con la naturale posizione del Governo che può contare sul sostegno della maggioranza parlamentare per la persecuzione del proprio indirizzo politico.

Altro dato significativo è rappresentato dalla sensibile riduzione del contenzioso costituzionale rispetto alla precedente legislatura, sia sotto il profilo del numero dei ricorsi (da 47 della scorsa legislatura a 6 di questa prima metà di legislatura) che, conseguentemente, sotto quello delle sentenze della corte costituzionale.

Sulla riduzione del contenzioso ha certamente inciso la cosiddetta direttiva Calderoli che ha incentivato le amministrazioni dello stato e della regione a potenziare la fase del precontenzioso attraverso chiarimenti e interlocuzioni volte proprio ad evitare la proposizione del ricorso alla corte, anche a seguito dell'assunzione da parte della regione dell'impegno alla modifica delle norme oggetto di contestazione.

Un altro dato che merita di essere sottolineato è il fatto che più della metà delle leggi approvate riguardano in modo diretto o indiretto la finanza regionale. Ciò è frutto di una migliorata condizione del bilancio della regione che, dopo anni di difficoltà evidenziate con il passaggio al sistema contabile disciplinato dal d.lgs.118/2011, sta vivendo una condizione positiva grazie al miglioramento di alcuni dati economici regionali, oltre che alla disponibilità delle risorse del PNRR.

In tale contesto, la programmazione dell'attività legislativa ha conosciuto una positiva evoluzione verso un ordinato svolgimento del processo legislativo con un adeguato coinvolgimento delle commissioni competenti.

In particolare, meritano di essere segnalate due significative tendenze registrate in questo scorcio di legislatura.

La prima riguarda il tempestivo recepimento, anche con le modifiche ritenute necessarie dall'ARS, di alcune disposizioni statali di grande rilevanza sul piano economico afferenti a materie di potestà legislativa esclusiva della Regione.

Si tratta del Decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito in legge 24 luglio 2024, n. 105, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia" e del D.lgs. n. 36 del 2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

La seconda tendenza cui si faceva cenno, riguarda una particolare attenzione dell'Assemblea nei riguardi della legislazione in materia di sanità e sicurezza sociale.

Tra le leggi di rilevante impatto sociale approvate, la legge regionale n. 18 del 2023, recante "Istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie e della figura dello psicologo delle cure primarie"; la legge regionale n. 4 del 2024 concernente "Obbligatorietà dello screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale"; la legge regionale n. 26 del 2024 sul "Sistema integrato e diffuso di prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze" per il contrasto al fenomeno drammatico della diffusione sempre maggiore della droga nota come "crac".

Nell'auspicio che il Parlamento siciliano prosegua proficuamente nel lavoro svolto in questa prima metà della legislatura, si presenta dunque il Rapporto sulla legislazione e sull'attività svolta dall'Assemblea regionale siciliana come utile strumento di analisi per il Legislatore.

Fabrizio Scimè

Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana

INTRODUZIONE

Il Rapporto sulla legislazione che si presenta contiene un bilancio e un esame dell'attività svolta dall'Assemblea regionale siciliana dal suo insediamento, avvenuto il 10 novembre 2022, al 30 aprile del 2025 ossia a metà di questa XVIII legislatura in corso.

Fornire una puntuale informazione sull'attività parlamentare è, da sempre, uno strumento di democrazia, poiché il dibattito democratico si alimenta innanzitutto della corretta conoscenza dei dati, circostanza che potrebbe apparire banale e che oggi, invece, non è più scontata, se pensiamo al problema delle c.d. *fake news* e della disinformazione sistematica e organizzata soprattutto a danno dei tradizionali presidi democratici.

Come ci ricorda il presidente emerito della Corte Costituzionale c'è "un problema di qualità e attendibilità della conoscenza, nel senso che quest'ultima può davvero considerarsi tale solo quando le notizie e le informazioni sono ricomposte e analizzate nella loro complessità sistemica e sono sottoposte a una certificazione sicura e scientificamente autorevole" (F. Gallo, Università, intelligenza artificiale e nuova politica, in Astrid, Rassegna 8/2025).

Lo svolgimento di una funzione "filtro" da parte delle istituzioni che producono cultura e (si ritiene vada aggiunto) anche politica - che siano la scuola, le Università, il mondo scientifico ma, anche, quelle parlamentari nella diffusione di quanto svolto al loro interno dagli attori politici - contro il proliferare delle notizie incontrollate e incontrollabili è, quindi, ormai riconosciuto da più parti come uno dei punti cardine a difesa degli ordinamenti liberal-democratici.

In questo contesto si muove e va inquadrato, dunque, anche un documento come il Rapporto sulla legislazione e l'attività svolta dall'Assemblea regionale siciliana.

Come nelle edizioni precedenti, il Rapporto utilizza lo stesso schema e le stesse categorie di quello nazionale curato dalla Camera dei Deputati, in modo da offrire una base omogenea di analisi e di confronto dei dati riportati.

La sua presentazione è occasione per una riflessione, non solo statistica, ma sul ruolo stesso che svolge il Parlamento, ruolo che, con il progredire galoppante dell'intelligenza artificiale, comincia da qualche parte ad essere messo in discussione.

È notizia recente che gli Emirati Arabi Uniti saranno il primo Paese al mondo ad utilizzare l'intelligenza artificiale per scrivere e revisionare le leggi.

Lo sceicco di Dubai, nonché vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato che questo nuovo sistema legislativo cambierà il modo in cui vengono

create le leggi rendendo il processo più rapido e preciso. Per semplificare il processo legislativo, è stato creato un Ufficio *ad hoc*, il *Regulatory Intelligence Office*.

A sua volta, Hesham Elrafei, avvocato e legislatore degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che il vantaggio sarà sostanziale poiché invece del tradizionale modello parlamentare in cui <<le leggi si bloccano in infiniti dibattiti politici e impiegano anni per essere approvate>> questo approccio è <<più rapido, più chiaro e basato sulla risoluzione di problemi reali>>.

Nel momento in cui si presenta il Rapporto sulla legislazione dell'Assemblea regionale siciliana non si può, dunque, non tener conto di questo quadro mondiale, che impone una riflessione sul ruolo dei parlamenti, sfidando, come abbiamo visto, il cuore stesso della missione parlamentare: elaborare buone leggi capaci di rispondere alle molteplici istanze provenienti dalla società.

Sfide nuove, problemi vecchi.

E' chiaro che il problema della "rapidità" e della "efficienza" dei parlamenti non è nuovo e l'uso costante della decretazione d'urgenza, il ricorso frequente alla questione di fiducia o ancora il cosiddetto monocameralismo alternato, al Parlamento nazionale, o l'utilizzo di maxi emendamenti votati in un unico articolo, in una prassi invalsa anche all'Assemblea regionale siciliana, sono il frutto della contrapposizione fra l'esigenza di attuare il programma di governo e quella di consentire lo svolgimento di un dibattito parlamentare pieno, che consenta a ciascun parlamentare di esprimere in modo libero e consapevole il proprio convincimento riguardo alle singole determinazioni legislative.

Le recenti riforme dei regolamenti delle Camere, fra gli altri obiettivi, hanno avuto certamente quello di migliorare l'efficienza della decisione parlamentare, e anche all'ARS sarebbe auspicabile una profonda riforma del Regolamento che andasse in questa direzione, fornendo strumenti per un esame in tempi certi, se non una vera e propria corsia preferenziale, dei disegni di legge che facciano parte del programma di Governo e che vengano indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale.

Tuttavia il problema che pone quanto proposto dagli Emirati Arabi Uniti va ancora, pericolosamente, oltre e sfida, come detto, il cuore stesso, l'essenza dei Parlamenti: può il dibattito parlamentare, ritenuto "inutile e lungo" essere sostituito in nome della "rapidità ed efficienza"?

Chi scrive, anche solo in omaggio alla lunga tradizione storica assembleare siciliana (a partire dalla prima espressione del 1130 ma soprattutto dalle carte costituzionali del 1812 e del 1848 fino all'insediamento della prima Assemblea regionale siciliana nel 1947), ritiene ovviamente che la discussione parlamentare, pur se possa apparire ed essere talvolta "lunga" non sia mai "inutile" poiché

comunque costituisce l'unica sede a garanzia della democraticità della decisione legislativa, in cui contemperare le istanze della maggioranza con quelle della/delle opposizioni e in cui rappresentare, in definitiva, le diverse anime e necessità della popolazione regionale.

In una questione cruciale nell'evoluzione del regionalismo, quella relativa all'autonomia differenziata, è stata la stessa Corte Costituzionale a ricordare come il ruolo del Parlamento sia insostituibile e centrale e che "spetta solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale" poiché "la sede parlamentare consente un confronto trasparente con le forze di opposizione e permette di alimentare il dibattito nella sfera pubblica": solo il Parlamento, ribadisce la Corte, è in grado di "tutelare le esigenze unitarie tendenzialmente stabili, che trascendono la dialettica maggioranza-opposizione" (così la nota sentenza n. 192 del 2024).

Tutto ciò premesso, va invece colta la ricchezza di possibilità che l'uso dell'intelligenza artificiale offre, consentendo anzi un recupero da parte dei parlamenti nei confronti del governo, per esempio nella disponibilità e conoscenza delle informazioni, settore in cui tradizionalmente le assemblee elettive scontano un *gap* e che invece, con un uso sapiente, può essere oggi colmato, se solo si pensi alla possibilità di dominare e analizzare una gran mole di dati per analizzare e verificare, sia *ex ante* che *ex post*, l'efficacia delle politiche pubbliche e degli obiettivi della legislazione di volta in volta proposta. La valutazione delle politiche pubbliche e il rafforzamento della funzione di controllo dell'operato dei governi costituiscono peraltro uno degli approdi auspicabili dell'attività parlamentare, che farebbe da contrappeso al progressivo contrarsi del ruolo esercitato nella produzione legislativa dalle assemblee legislative, soprattutto quelle regionali che dall'elezione diretta dei Presidenti di Regione hanno perso molto del loro peso politico.

Ma non solo.

L'uso degli strumenti forniti dall'intelligenza artificiale offre già un supporto alla rapidità e all'efficienza dell'azione parlamentare, se si pensi all'impiego nella presentazione, elaborazione e sistemazione degli emendamenti che ne fanno da qualche tempo la Camera e il Senato sia in fase di istruttoria in Commissione che in Aula, tramite apposite applicazioni.

Il 14 aprile scorso, in occasione della presentazione del Rapporto sulla legislazione 2024 - 2025, la vice Presidente della Camera dei Deputati e Presidente del Comitato di Vigilanza sulla Documentazione, On. Ascani, ha illustrato un prossimo utilizzo dell'IA nell'elaborazione dei dati e dei grafici del rapporto con risultati già estremamente interessanti.

Non è certo questa la sede per esaminare i diversi impieghi esistenti e soprattutto quelli che si potrebbero ancora largamente sviluppare dell'intelligenza artificiale in campo parlamentare, che sono ancora tanti e all'inizio delle loro potenzialità di utilizzo (per un'analisi dei possibili impieghi dell'IA nell'attività parlamentare si veda il contributo di A. Malaschini e M. Pandolfelli, "PARLTECH. Intelligenza Artificiale e Parlamenti: una prima riflessione", in LUISS Working Paper Series SOG-WP69/2022 ISSN: 2282-4189, March 2022).

Ciò che interessava accennare è, in conclusione e ribaltando i termini della questione, che l'intelligenza artificiale può certamente favorire l'efficacia della decisione legislativa e l'efficienza della stessa (ossia i problemi cui dovrebbe sopperire l'elaborazione delle leggi da parte dell'IA in luogo del Parlamento) non già sostituendo il legislatore, pena la fine della democrazia, ma venendo, piuttosto, in soccorso dei parlamenti stessi per aiutare a restituire ad essi centralità e peso nella sfera pubblica riequilibrando l'egemonia dell'esecutivo, che tende a porli ai margini della scelta politica.

In questo, un ruolo fondamentale potrà essere svolto dalla burocrazia parlamentare, se saprà maneggiare bene e con cura i nuovi strumenti e le possibilità offerte dall'IA a supporto dell'attività dei Deputati.

In questo spirito, dunque, si consegna al Legislatore siciliano il Rapporto sulla legislazione e sull'attività svolta dall'Assemblea regionale siciliana nella prima metà della XVIII legislatura.

Elisa Giudice

Direttrice del Servizio Studi dell'Assemblea regionale siciliana

PARTE I - NOTA DI LETTURA

1. LE TENDENZE EMERSE DURANTE LA LEGISLATURA

Nelle pagine che seguono si darà conto delle principali linee di tendenza emerse nel corso della prima metà della XVIII legislatura, che ha preso avvio il 10 novembre 2022. Si tratta di un esame sintetico dei dati, esaminati nella seconda parte del Rapporto in maniera più analitica.

1.1 Attività legislativa

Nei due anni e mezzo, che vanno da novembre 2022 ad aprile 2025, sono state approvate 71 leggi, più della metà delle quali di iniziativa governativa. Nonostante il numero di disegni di legge di iniziativa parlamentare sia nettamente superiore rispetto a quelle di origine governativa, quest'ultimi sono quelli che con maggiore frequenza hanno completato il proprio *iter* di approvazione. Si tratta di una tendenza comune alle altre Regioni, oltre che sul versante nazionale, la cui motivazione è da ricercare, quanto al livello regionale, nella forma di governo che ha certamente rafforzato il ruolo di centralità dell'esecutivo e, in particolare, del Presidente della Regione. Centralità che, inevitabilmente, si riverbera anche sulla capacità di quest'ultimo di ottenere l'approvazione da parte dell'Assemblea di quei disegni di legge ritenuti necessari all'attuazione del programma di governo.

Alle 71 leggi approvate, vanno altresì aggiunte 4 delibere legislative, disegni di legge c.d. "voto", ossia i disegni di legge che, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, l'Assemblea può deliberare e trasmettere alle Camere, come disegni di legge di iniziativa regionale.

Osservando i dati di carattere sostanziale illustrati nelle seguenti pagine del rapporto si evincono una serie di tendenze relative all'attività dell'Assemblea.

Sul totale di 71 leggi, 43 sono frutto di iniziativa governativa, 22 di iniziativa parlamentare, alle quali vanno aggiunte 6 leggi il cui iter è stato avviato ai sensi dell'art. 136 *bis* del Regolamento interno dell'Ars, il quale prevede che all'inizio di ogni legislatura il Presidente dell'Assemblea trasmetta a ciascuna Commissione, secondo la rispettiva competenza, i disegni di legge approvati dalle commissioni nella precedente legislatura e non esaminati o non votati dall'Assemblea per la sopravvenuta chiusura della legislatura stessa.

Per quanto attiene alla tecnica utilizzata, in 42 casi si è trattato di un testo nuovo, in 12 di una novella e in 17 di un testo a tecnica mista, ossia un testo che presenta entrambe le scelte di tecnica normativa senza che nessuna prevalga in modo evidente sulle altre.

Con riferimento ai testi nuovi, va comunque tenuto in considerazione che in tale categoria, oltre ad essere state inserite leggi che riguardano materie sulle quali il legislatore regionale interviene per la prima volta, sono ricomprese anche leggi quali l'autorizzazione all'esercizio provvisorio o altre leggi che, sebbene di contenuto connesso con altri interventi legislativi, sono redatte in modo da non contenere un esplicito riferimento a precedenti atti normativi.

Il fatto che la restante metà di leggi siano state elaborate con l'utilizzo della tecnica della novella o di una tecnica mista, rende evidente lo sforzo del legislatore di intervenire al fine di rendere più chiara ed omogenea la legislazione.

Dal punto di vista dell'*iter* di approvazione, 17 leggi su 71 hanno esaurito il procedimento di formazione entro 30 giorni, 18 leggi sono state approvate entro 90 giorni dall'avvio dell'*iter*, 15 leggi hanno richiesto per l'approvazione fino a 180 giorni, 17 leggi sono state approvate entro 360 giorni e 4 hanno richiesto oltre 360 giorni.

Mutuando lo schema del Rapporto sulla legislazione predisposto ogni anno dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, è stata individuata la materia prevalente delle leggi prese in esame. Da ciò si evince che in molti casi si è intervenuti con leggi riguardanti la finanza regionale (48 su 71), in alcuni con leggi recanti discipline istituzionali (5 su 71), in altri ancora con leggi che, complessivamente considerate, sono di sviluppo economico (6 su 71). Vi sono poi alcune leggi regionali che riguardano la materia territorio, ambiente e infrastrutture (6 su 71) nonché quella dei servizi alla persona (6 su 71).

1.2. Attività di controllo e di indirizzo politico nei confronti del Governo regionale

L'attività di controllo dell'Assemblea nei confronti del Governo regionale viene esercitata attraverso gli atti di sindacato ispettivo presentati da uno o più deputati congiuntamente. Si tratta delle interrogazioni e delle interpellanze di cui all'art. 7 dello Statuto speciale di autonomia che vengono presentate e svolte secondo le regole procedurali previste dal Regolamento interno.

Nel corso della legislatura, i deputati hanno fatto maggiore ricorso allo strumento dell'interrogazione, ne sono state presentate, infatti, 1797 al fine di ottenere dal Governo regionale informazioni in ordine a specifici fatti e accadimenti. Di queste, un numero ampio (1139) è stato svolto per il 63% oralmente in Aula, per il 34% per iscritto e solamente per una parte molto esigua (3%) il Governo ha risposto in commissione.

Per quel che attiene alle interpellanze, a fronte delle 221 presentate, 155 sono state oggetto di svolgimento in Aula. Proporzionalmente, quindi, il tasso di risposta del Governo regionale alle interpellanze risulta più elevato.

Per quel che concerne, invece, l'attività di indirizzo dell'Assemblea nei confronti dell'esecutivo, questa si realizza mediante l'approvazione di mozioni, anch'esse previste dall'art. 7 dello Statuto speciale, ed ordini del giorno di istruzione al Governo regionale, mentre ai sensi del Regolamento interno solo le commissioni approvano, quali atti di indirizzo, le risoluzioni.

Nel dettaglio, nel corso della legislatura sono state presentate 258 mozioni, di queste una parte esigua ha avuto un seguito: 15 sono state discusse, 9 approvate dall'Assemblea, 9 superate, 7 ritirate.

Quanto agli ordini del giorno, ne sono stati presentati 325, di cui 25 approvati, 266 accettati dal Governo regionale come raccomandazione, 10 dichiarati preclusi, 1 respinto dall'Aula, 1 superato e 3 sono stati ritirati.

In commissione, invece, sono state complessivamente presentate 45 risoluzioni e ne sono state approvate 23. Si registra quindi un discreto impiego delle risoluzioni in commissione nei confronti del Governo. Ciò probabilmente attiene alla necessità di riequilibrare i rapporti con l'esecutivo nell'ottica di un recupero del ruolo del Parlamento, soprattutto a seguito dell'elezione diretta del Presidente della Regione. La risoluzione in commissione, rispetto all'attività d'indirizzo svolta in Aula, consente fra l'altro un rapporto più incisivo e diretto fra i deputati e l'assessore al ramo di riferimento su questioni puntuali d'interesse della commissione.

1.3. Contenzioso costituzionale

Per quel che concerne la giurisprudenza costituzionale formatasi nel corso della legislatura a seguito dei giudizi in via principale promossi dallo Stato, per una più chiara esposizione dei dati, si è scelto di riportare nelle tabelle, separatamente rispetto ai dati relativi alle impugnative delle leggi, anche l'indicazione dei singoli articoli, poiché tale ultimo profilo rende meglio conto della effettiva percentuale delle disposizioni impugnate dal Governo statale e, quindi, del tasso di contenzioso realmente esistente tra lo Stato e la Regione siciliana.

Invero – a differenza di quanto emerso nella legislatura precedente – il dato conferma la sensibile diminuzione del contenzioso tra Stato e Regione.

Più nel dettaglio, i giudizi instaurati ai sensi dell'art. 127 della Costituzione su impulso dello Stato, hanno riguardato 6 leggi su un totale di 71 approvate nel

corso della prima metà della legislatura (dunque, una percentuale pari a 8,4) e 76 articoli sul numero complessivo di 956 (ossia, il 7,9%).

Come si dirà meglio di seguito, tracciare una linea di tendenza generale della giurisprudenza costituzionale di questo primo scorcio di legislatura non è facile, vista l'esiguità delle pronunce. Il dato che invece viene restituito, nel complesso, è quello della complessiva diminuzione del contenzioso – come si dirà – certamente in buona parte da ricondurre alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, del 23 ottobre 2023, *Esame delle leggi delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle questioni di legittimità costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione. Razionalizzazione dell'attività istruttoria del Governo*.

2. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

L'esame della giurisprudenza costituzionale concernente le leggi approvate dall'Assemblea regionale siciliana nel corso della XVIII legislatura – avendo riguardo, in modo specifico, alle pronunzie di illegittimità costituzionale, anche parziale, intervenute nell'arco temporale in esame e aventi ad oggetto i giudizi in via d'azione promossi dal Governo statale, ai sensi dell'art. 127 della Carta fondamentale – consegna, anzitutto, un dato importante: il contenzioso costituzionale, rispetto alla legislatura precedente, è diminuito sensibilmente.

Le motivazioni di tale riduzione sono certamente da cercare in diversi fattori, ma più di tutti ha senz'altro contribuito la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 23 ottobre 2023, recante *Esame delle leggi delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle questioni di legittimità costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione. Razionalizzazione dell'attività istruttoria del Governo*. La Direttiva citata è frutto dell'idea che se si «creassero le condizioni per realizzare un ancor più efficace raccordo, in ossequio al principio di leale collaborazione, già prima del decorso del termine per l'impugnazione e, in particolare, se il Governo disponesse di un tempo congruo per interloquire con la regione o la provincia autonoma interessata, si potrebbe ridurre in misura significativa il numero delle impugnative proposte».

E, dunque, fatta tale riflessione, si delinea una procedura di valutazione delle leggi regionali e provinciali, ripartendo l'attività istruttoria di competenza delle amministrazioni centrali in modo che sia rispettato il termine perentorio di sessanta giorni previsto per l'eventuale impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale, scandendo i passaggi procedurali e dando maggiore spazio all'interlocazione tra gli enti interessati.

Per quello che attiene all'analisi delle decisioni, emerge come i vizi di illegittimità costituzionale accertati dalla Consulta sulla base dei ricorsi governativi riguardino una molteplicità di parametri. Tra questi si è scelto di segnalare quelli maggiormente ricorrenti ovvero alcune tematiche che, per la loro sensibilità politica, sono ancora oggi all'ordine del giorno delle Agende politiche (non solo regionali ma anche nazionali).

2.1. La sentenza n. 109 del 2024, sulle proroghe delle concessioni demaniali nella Regione Siciliana

Tra le decisioni di illegittimità costituzionale depositate nel corso della prima parte della XVIII legislatura vale, senz'altro, la pena di segnalare la sentenza n. 109 del 2024, per l'attualità che la tematica affrontata continua a rivestire nelle agende politiche, non soltanto di livello regionale, ma anche nazionale.

Con la decisione citata, infatti, la Corte costituzionale è tornata sul tema delle proroghe delle concessioni demaniali marittime e lacuali ad uso turistico-ricreativo (le c.d. concessioni balneari), ribadendo l'illegittimità del regime delle proroghe *ope legis*.

La pronuncia è intervenuta a seguito di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di alcune disposizioni della legge regionale siciliana n. 2 del 2023. In particolare, si tratta dell'art. 36 della legge regionale citata che stabilisce la proroga di due termini già fissati da precedenti leggi regionali, portandoli entrambi al 30 aprile 2023. La disposizione prevedeva, da un lato, il differimento del termine per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali. D'altro, veniva prorogato il termine per la conferma, in forma telematica, dell'interesse all'utilizzazione del demanio marittimo.

La disposizione impugnata e dichiarata incostituzionale interveniva sul testo dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 17 (Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime), con il quale, «[a]tteso il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», era stato originariamente fissato, per la presentazione delle domande di proroga, il termine del 30 luglio 2021, poi protratto al 31 agosto 2021 dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione siciliana 3 agosto 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie). In secondo luogo, veniva prorogato il termine per la conferma, in forma telematica, dell'interesse all'utilizzazione del demanio marittimo. Deve qui ricordarsi che, in base all'art. 3 della legge della

Regione Siciliana 16 dicembre 2020, n. 32 è stato istituito un portale telematico per la gestione delle istanze, presentate al Dipartimento regionale dell'ambiente, aventi ad oggetto l'utilizzo del demanio marittimo, del mare territoriale e delle pertinenze demaniali marittime (art. 3, comma 1), con l'esplicita previsione che tutte le istanze di autorizzazione, già presentate all'amministrazione regionale entro la fine del 2020, debbano essere confermate dal richiedente attraverso il medesimo portale (art. 3, comma 2).

L'originario termine per la conferma dell'interesse, fissato al 30 giugno 2021, era poi stato differito – dopo esser giunto a scadenza – fino al 28 febbraio 2023 per effetto dell'art. 4, comma 4, della legge della Regione siciliana 13 dicembre 2022, n. 18. Entrambi i termini venivano, con la disposizione in esame, differiti al 30 aprile 2023, con ciò determinandosi, a giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alle previsioni *self-executing* dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. La proroga dei due termini, infatti, comportava l'effetto di "corroborare", per le aree demaniali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, il rinnovo, senza gara, delle concessioni marittime «fino alla data del 31 dicembre 2033», secondo quanto già stabilito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2019. Tale effetto, secondo il ricorrente, contrastava con il divieto di rinnovo automatico delle concessioni, da ultimo ribadito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, proprio in virtù della richiamata norma *self-executing*, nella già citata sentenza 20 aprile 2023, in causa C-348/22, Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il legislatore siciliano, esorbitando dalle proprie competenze legislative come stabilite dagli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia, avrebbe, così, introdotto un ostacolo alla piena applicazione, nell'ordinamento interno, della normativa dell'Unione.

2.1.1 La normativa nazionale in materia di concessioni demaniali, i "vincoli" europei e le pronunce giurisprudenziali

La Corte prima di pronunciarsi ha ritenuto utile ripercorrere quello che definisce un "travagliato susseguirsi" dei più importanti interventi normativi nella materia delle concessioni demaniali marittime e della relativa durata.

Ma ancor prima di tale *excursus*, il Giudice delle leggi ha colto l'occasione per ricordare che gli interventi normativi in materia si devono confrontare con i vincoli derivanti dai principi europei di tutela della concorrenza e di libertà di stabilimento, declinati, in special modo, dall'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

Il diritto dell'Unione europea – per le attività economiche che, come nel

caso delle concessioni demaniali, utilizzano a fini imprenditoriali la disponibilità esclusiva di un bene pubblico caratterizzato dalla “scarsità” della relativa risorsa – sottopone il rilascio del titolo autorizzativo a stringenti condizioni, volte a favorire il ricambio tra gli operatori e a rimuovere gli ostacoli all’ingresso nel mercato di riferimento. Detto altrimenti, tali condizioni impongono che la risorsa pubblica sia affidata previo espletamento di una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza (art. 12, paragrafo 1, della direttiva servizi), e che il titolo, da rilasciarsi «per una durata limitata adeguata», non preveda procedure di rinnovo automatico né accordi altri vantaggi al prestatore uscente (art. 12, paragrafo 2).

A fronte dell’inerzia del Parlamento nel dare attuazione a tali previsioni, la Commissione europea, già nel 2009, ha aperto una procedura di infrazione, facendo seguito alla quale il legislatore nazionale si è determinato ad eliminare, nella regolazione delle concessioni demaniali marittime, il cosiddetto diritto di insistenza, già previsto dall’art. 37, secondo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che di fatto prevedeva il rinnovo automatico di sei anni in anni delle concessioni demaniali marittime.

Tuttavia, seppure più volte annunciata (e oggetto di apposita delega al Governo, da parte della legge n. 217 del 2011), il legislatore non ha mai disciplinato in modo compiuto la materia, ma a partire dal 2011 ha avviato una stagione di ripetute proroghe delle concessioni in scadenza.

Un primo differimento al 31 dicembre 2012 è stato disposto dall’art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 25. A questa è seguita una nuova proroga fino al 31 dicembre 2020, con l’art. 34-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», come introdotto dalla relativa legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

E, nonostante la Corte di giustizia UE (con la sentenza 14 luglio 2016) avesse dichiarato il contrasto di tali previsioni con l’art. 12 della “direttiva servizi”, il legislatore nazionale ha prorogato ulteriormente la validità delle concessioni dei beni del demanio marittimo per ulteriori quindici anni (così art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018, pur preannunciando un programma delineato, ai commi 677 e seguenti, di complessiva revisione del modello di gestione delle imprese turistico-ricreative e ricettive che operano sul demanio marittimo, tale da comprendere anche una «revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime»).

Di fatto, con tali previsioni si è concessa la prosecuzione delle concessioni in essere, senza l’indizione di gare, fino all’anno 2033.

La nuova proroga – cui è seguita una sorta di “moratoria” (ai sensi dell’art.

182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77), atta a bloccare, durante il periodo pandemico, le procedure amministrative per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione – è stata sottoposta al giudizio dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che, con le sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, ne ha rilevato il contrasto con le norme UE in tema di libertà di stabilimento e di non discriminazione tra operatori economici e la conseguente necessità di non applicazione, anche da parte delle pubbliche amministrazioni.

Le due sentenze del Consiglio di Stato sono note: nel ribadire la necessità delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree demaniali, hanno escluso la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari.

E, tuttavia, «[a]l fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea», hanno riconosciuto l'efficacia delle concessioni in essere fino alla data del 31 dicembre 2023. Avvertendo che «oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.».

Questa indicazione è stata “recepita” dal legislatore nazionale con l'art. 3 della legge n. 118 del 2022, che ha disposto l'abrogazione dei commi 682 e 683 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 (comma 5) e ha contestualmente stabilito che le concessioni demaniali in essere continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 (comma 1). Inoltre, in presenza di ragioni oggettive, tali da impedire la conclusione delle procedure di gara entro tale data, il legislatore ha acconsentito ad un ulteriore differimento del termine di scadenza delle concessioni, per il tempo strettamente necessario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 (comma 3).

Ma nell'approssimarsi della scadenza fissata, l'art. 12, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), come introdotto dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, ha fissato il termine ultimo al 31 dicembre 2024, e l'art. 10-*quater*, comma 3, ha spostato al 31 dicembre 2025 l'ulteriore possibilità di differimento in caso di oggettive ragioni tali da impedire la conclusione tempestiva delle procedure

selettive.

Quest'ultimo intervento normativo ha suscitato una serie di "reazioni". Anzitutto, contestualmente alla promulgazione della legge di conversione, il 24 febbraio 2023, il Presidente della Repubblica ha inviato una lettera ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale stigmatizzava la nuova proroga delle concessioni demaniali marittime, per contrasto sia con il diritto UE, sia con le citate sentenze dell'Adunanza plenaria.

Successivamente, il Consiglio di Stato (sezione sesta, sentenze 28 agosto 2023, n. 7992, e 1° marzo 2023, n. 2192), per le medesime ragioni già sottolineate dal Presidente della Repubblica, ha affermato che sono passibili di non applicazione le norme della legge n. 14 del 2023. E, ancora, su rinvio del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, la Corte di giustizia UE, con la sentenza in causa C-348/22 si è nuovamente pronunciata sulla disciplina italiana delle concessioni demaniali marittime, ribadendo la contrarietà delle proroghe alle norme del diritto UE.

2.1.2. La normativa regionale siciliana in materia di concessioni demaniali

Analogamente al livello nazionale, anche nell'ordinamento della Regione Siciliana la materia delle concessioni sui beni del demanio marittimo è stata caratterizzata dalla previsione delle proroghe automatiche dei rapporti in essere.

Seguendo il modello nazionale (le previsioni dei commi 682 e 683 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, nel 2019), il legislatore siciliano ha stabilito di estendere la validità delle concessioni fino al 31 dicembre 2033, «a domanda dei concessionari», onerati di presentare richiesta di proroga entro il termine del 30 aprile 2020 (art. 1, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2019).

Tale scadenza è stata poi più volte prorogata, fino alla previsione dell'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, con la quale il termine per la presentazione delle domande è stato differito al 30 aprile 2023. Differimento che si riferisce non alla scadenza delle concessioni demaniali, che rimane fissata al 31 dicembre 2033 (ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 24 del 2019), quanto piuttosto alla data entro la quale gli interessati, in quanto titolari di un rapporto già in essere, possono presentare domanda di proroga della concessione.

Con il medesimo articolo 36 della legge regionale 2/2023 si rinvia al 30 aprile 2023 anche il termine per la conferma dell'interesse all'ottenimento della proroga, nel quadro del sistema telematico che, a norma della legge regionale n. 32 del 2020, è oggi chiamato a gestire le relative procedure amministrative.

Se, dunque, la perdurante vigenza delle concessioni fino al 2033 è da ascrivere all'art. 1 della legge regionale n. 24 del 2019 (disposizione mai impugnato

dal Governo), ad avviso della Corte costituzionale le previsioni contenute nell'articolo 36 abilitano gli aventi diritto a compiere quanto necessario per ottenere il beneficio della proroga fino a tale lontana scadenza.

Nell'argomentare la propria decisione, la Corte segue il percorso già seguito con riguardo al tema delle concessioni demaniali e della loro durata con la sentenza n. 180 del 2010 (su una legge della Regione Emilia-Romagna), laddove veniva rilevata una disparità di trattamento tra operatori economici per effetto delle proroghe automatiche *ex lege* delle concessioni del demanio marittimo, e la conseguente violazione dei principi di concorrenza.

In tale occasione la Corte aveva riscontrato la violazione dei principi del diritto UE, poiché per effetto della previsione normativa si realizzava la sostanziale chiusura del mercato di riferimento, a danno degli operatori economici che, per non aver in precedenza gestito il demanio marittimo, si vedevano *ex lege* preclusa la possibilità, alla scadenza delle concessioni in essere, di prendere il posto dei precedenti gestori.

Più di recente, sebbene con riguardo alle concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali e termali, la Corte ha sottolineato che le previsioni dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE impongono l'obbligo di procedere a una selezione tra i candidati potenziali, «che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento», e per questo «il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo viola l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, dal momento che altri operatori non avrebbero la possibilità, alla scadenza della concessione, di concorrere per la gestione se non nel caso in cui il vecchio gestore non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti» (sentenza n. 233 del 2020).

Fatte tali premesse, la Corte ha ritenuto che le norme regionali impugnate, sebbene non si riferissero alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali (già prevista dalla legge regionale n. 24 del 2019) ma esclusivamente alla presentazione, da parte del titolare in scadenza, dell'istanza di proroga del titolo, finivano con l'incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento. Tali disposizioni producono, ad avviso della Corte, un rafforzamento la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo e, pertanto, sono illegittime.

2.1.3. Il seguito legislativo in tema di concessioni demaniali

Come si accennava all'inizio del paragrafo, la materia rimane di stretta attualità.

Basti ricordare che con il decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 2024, n. 166, "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", è stato previsto il differimento del termine di efficacia delle concessioni, previsto al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 118/2022, dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2027.

Pertanto, continuano ad avere efficacia fino a tale data, le seguenti concessioni (l'elenco delle concessioni viene così novellato dal punto 1.2) della lett. a):

- le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto - legge 5 ottobre 1993, n. 400, cioè quelle rilasciate per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, e quelle rilasciate per le seguenti attività:
 - a) gestione di stabilimenti balneari;
 - b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
 - c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
 - d) gestione di strutture ricettive e attività ricreative e sportive;
 - e) esercizi commerciali;
 - f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.
- le concessioni gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39);
- le concessioni gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
- i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

2.2. I limiti alla potestà esclusiva regionale in materia di enti di area vasta: le sentenze n. 136 del 2023 e n. 172 del 2024

Merita di essere esaminata la giurisprudenza costituzionale sulle leggi regionali in materia di enti locali e, in particolare, quella relativa agli enti di area vasta. Tale materia, infatti, rientra (ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto) tra quelle di legislazione esclusiva regionale e, tuttavia, questo non significa che sia esente da limiti.

Infatti, anche tali competenze legislative esclusive debbono comunque essere esercitate entro i limiti di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (Costituzione, vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e obblighi internazionali), nonché nel rispetto della normativa statale espressiva delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Quest'ultimo limite, com'è noto, pur non essendo espressamente previsto dallo Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana, è ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale pacificamente applicabile alla Sicilia alla pari delle altre Regioni speciali (*ex multis*, Corte cost., sent. n. 263 del 2016).

Detto ciò, nel corso della prima parte della XVIII legislatura la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 136 del 2023, è tornata ad occuparsi del tema dell'istituzione degli enti di area vasta nella Regione Siciliana dopo la riforma operata dalla legge n. 56 del 2014 c.d. Delrio. Si tratta, com'è noto, di una materia su cui la Consulta, con riguardo alla legislazione siciliana, si era già pronunciata, con riferimento a molteplici profili, attraverso la sentenza n. 168 del 2018 e la sentenza n. 240 del 2021, quest'ultima invero resa su un giudizio in via incidentale.

La sentenza n. 136 del 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 43 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16. Il comma 43 in parola apportava modifiche alla legge della Regione Siciliana 4 agosto 2015, n. 15 recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane". La modifica in questione determinava il rinvio della celebrazione delle elezioni di secondo grado degli organi di vertice dei Liberi consorzi e prorogava le funzioni dei commissari straordinari che svolgono le funzioni di presidente dei liberi Consorzi comunali sino allo svolgimento delle predette elezioni di secondo grado.

Lo Stato ha impugnato la disposizione di proroga in questione lamentando la violazione degli articoli 1, 5, 114 e 3 della Costituzione, ossia delle norme costituzionali poste a presidio del principio democratico, che si inverte tramite le consultazioni elettorali, anche quelle di secondo grado (articolo 1 Cost.), dell'autonomia costituzionale delle province e delle Città metropolitane (artt. 5 e 114 Cost.) e del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

In particolare, il Governo statale evidenziava che *“[i]l continuo protrarsi dei commissariamenti degli enti di area vasta determina in conclusione una derivazione e dipendenza degli stessi dall’ente regionale in dispregio della loro autonomia e del principio di riforma sancito dalla legge Delrio, che concepisce gli enti di area vasta come espressione del livello di governo inferiore (comunale) e non superiore, come di fatto si è realizzato”*.

La Corte, nel decidere la questione promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento all’art. 13 comma 43, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, preliminarmente ha rammentato che, *“a seguito di quello che la sentenza n. 168 del 2018 (punto 4 del Considerato in diritto) ha definito come «un travagliato iter di riforma, connotato da un altalenante rapporto di omogeneità-disomogeneità rispetto alla legge statale n. 56 del 2014», gli organi di governo degli enti di area vasta in Sicilia sono attualmente oggetto di una disciplina, dettata dal legislatore regionale ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera o), dello statuto, sostanzialmente coincidente con quella stabilita dalla legge n. 56 del 2014, caratterizzata dalla elezione indiretta di tali organi”*.

Il giudice delle leggi, facendo seguito ai contenuti dell’impugnativa e del ricorso proposto dall’Avvocatura dello Stato, ha ricostruito la normativa succedutasi nel tempo, a far data dal 2015, con cui per quindici volte il legislatore regionale ha rinviato lo svolgimento delle elezioni degli organi degli enti di area vasta evidenziando che la legge regionale sottoposta al suo sindacato, ossia il comma 43 del citato articolo 13, non rappresentasse altro che *“l’ultimo anello di una catena di rinvii, che ha fatto sì che le elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali – che la legge reg. Siciliana n. 15 del 2015 aveva originariamente previsto dovessero svolgersi fra il 1° ottobre e il 30 novembre 2015 –, nonché quelle dei Consigli metropolitani – che avrebbero dovuto svolgersi tra il 30 giugno e il 15 settembre 2016 ai sensi della legge reg. Siciliana n. 5 del 2016 –, ancora non abbiano avuto luogo”*.

Detto ciò, nel dichiarare fondata, con la pronunzia *de qua*, la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 5 e 114 della Costituzione, la Corte ha sottolineato che *“nell’esercizio della competenza legislativa di cui all’art. 14, primo comma, lettera o), dello statuto speciale, il legislatore siciliano è tenuto a istituire i liberi Consorzi comunali (che, ai sensi dell’art. 14 del medesimo statuto prendono il posto delle soppresse circoscrizioni provinciali e devono essere «dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria») e le città metropolitane; ed è altresì tenuto a farlo nel rispetto della loro natura di enti autonomi garantita dagli artt. 5 e 114 Cost., nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali dettate dal legislatore statale (sentenza n. 168 del 2018, punto 4.3. del Considerato in diritto)”*.

Il giudice delle leggi ha anche rammentato, sulla scorta della loro previsione

costituzionale, il carattere di enti costituzionalmente necessari delle Province e delle Città Metropolitane e il dovere che grava sul legislatore ordinario circa la concreta istituzione delle predette Città Metropolitane in forza dell'articolo 114 della Costituzione e del principio autonomistico discendente dall'articolo 5 Cost.

Nell'evidenziare che il carattere elettivo e rappresentativo di tali organi non viene meno in ragione della scelta di un sistema elettorale di secondo grado come quello delineato dalla legge c.d. Delrio, secondo quanto già affermato con la sentenza n. 50 del 2015, la Consulta ha altresì sottolineato come i rinvii delle elezioni disposti nel tempo dal legislatore siciliano abbiano determinato la mancata costituzione dei due organi elettivi dei liberi Consorzi, le cui funzioni sono svolte ormai da numerosi anni da un commissario nominato dalla Regione.

Con riferimento, invece, alle Città metropolitane, la Corte ha affermato che *“il continuo rinvio dell'elezione dei Consigli metropolitani ha fatto sì che nessuno dei tre organi di governo delle città metropolitane abbia al momento carattere elettivo. Non il sindaco metropolitano, individuato ope legis nel sindaco del comune capoluogo: soluzione questa già censurata da questa Corte nella sentenza n. 240 del 2021, ma tuttora vigente, non essendosi ad oggi concretato l'intervento legislativo urgentemente sollecitato nella pronuncia appena richiamata, affinché il funzionamento dell'ente metropolitano si svolga in conformità ai canoni costituzionali dell'eguaglianza del voto e della responsabilità politica. Non la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. Non, appunto, i Consigli metropolitani, che ancora non sono stati costituiti a causa del protratto rinvio delle loro elezioni più volte ricordato”* (3.6.2. cons. dir.).

Da ultimo, la Corte ha riscontrato la violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. perché il rinvio disposto dalla legge regionale sottoposta al suo sindacato, diversamente dalle precedenti, non trovava alcuna ragione giustificatrice che emergesse, quantomeno, dai lavori preparatori della stessa.

Di conseguenza, il giudice costituzionale ha rivolto un deciso monito al legislatore regionale avvertendolo che *“A tale situazione deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinché anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell'autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine alla più volte prorogata gestione commissariale”* (3.8. cons. dir.).

Il monito in questione rivolto dalla Corte al legislatore regionale non ha avuto un seguito immediato. Infatti, con l'art. 1 della legge regionale n. 6 del 2023, approvato prima della pubblicazione della sentenza n. 136 del 2023, il legislatore siciliano aveva disposto un ulteriore differimento delle elezioni di secondo grado

dei vertici degli enti di area vasta e la conseguente proroga dei commissariamenti. La disposizione in questione, però, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la pronuncia della Corte costituzionale n. 172 del 2024 resa a seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dal TAR Sicilia-Palermo. La pronuncia presentava le medesime argomentazioni di cui alla sentenza n. 136 del 2023 e conteneva un ulteriore monito rivolto al legislatore regionale.

Successivamente alla pronuncia n. 172 *de qua*, le elezioni in parola si sono poi effettivamente svolte. Infatti, è intervenuto l'articolo 21, comma 1 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 27 che ha ulteriormente modificato la legge n. 15 del 2015 prorogando ulteriormente le gestioni commissariali e prevedendo che le elezioni di secondo grado degli enti di area vasta si svolgessero in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025, come poi effettivamente verificatosi non essendo più intervenute ulteriori proroghe da parte del legislatore regionale che si è così adeguato alla giurisprudenza costituzionale sin qui esaminata.

2.3 Perimetro sanitario ed equità di accesso alle cure: sentenze nn. 169 e 197 del 2024.

Con particolare riguardo alla spesa sanitaria, le pronunce costituzionali più rilevanti registrate nel periodo preso in considerazione sono le sentenze nn. 169 e 197 del 2024 le quali si inseriscono nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata che interpreta il principio di coordinamento della finanza pubblica, specie se declinato alla luce dello strumento del piano di rientro sanitario, come un limite pregnante all'autonomia legislativa regionale in materia di tutela della salute.

Da dette pronunce emerge, ancora una volta, la necessità che ogni scostamento da tale limite sia rigorosamente giustificato e provato alla luce delle specifiche previsioni del piano e della normativa statale di riferimento. Inoltre, in ragione delle peculiarità delle tematiche di merito, la Corte ha avuto modo di implementare le coordinate del concetto stesso di "perimetro sanitario" in senso funzionale.

Passando, dunque, alle questioni esaminate, viene in rilievo innanzitutto la sentenza n. 169 del 2024 e, più precisamente, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, della legge regionale siciliana 16 gennaio 2024, numero 1.

La norma *de qua*, modificando l'art. 20, co. 1, della legge regionale 3 novembre 1993, numero 30, andava a qualificare espressamente il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario (CEFPAS) come "ente del Servizio sanitario regionale" (SSR), con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Di contro, il Governo nazionale denunciava la violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione sotto plurimi profili e in particolare ravvisando il contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Le censure erano fondate sui parametri interposti costituiti dagli articoli 20 e 19 del decreto legislativo n. 118/2011, da un lato e, dall'altro dall'articolo 2, comma 90 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, "Legge finanziaria per il 2010".

Com'è noto, gli articoli 20 e 19 citati delineano, nell'ambito dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, il c.d. perimetro sanitario che individua tassativamente gli enti in esso ricompresi, non menzionando il CEFPAS, e vincola le risorse destinate ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), impedendone la distrazione per finalità diverse quali le spese di funzionamento di un ente (il CEFPAS) che non eroga direttamente prestazioni sanitarie.

Inoltre, l'art. 2, co. 80, legge n. 191/2009, impone alle regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario ovvero in fase di monitoraggio (come la Sicilia) il divieto di introdurre spese non obbligatorie e non strettamente funzionali alla garanzia dei LEA.

La Corte accogliendo in pieno le doglianze del ricorrente ha ravvisato la violazione dei suddetti parametri interposti e rilevato il contrasto con l'art. 117, co. 3, Cost. *sub specie* di coordinamento della finanza pubblica.

La pronuncia che, come anticipato, si pone in linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale volta a presidiare la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e l'uniformità dei LEA, appare particolarmente significativa nella misura in cui riafferma la "funzionale tassatività" del perimetro sanitario definito dal d.lgs. n. 118/2011: la Corte chiarisce infatti che, al di là delle etichette formali, ciò che rileva è la natura delle funzioni svolte.

L'inclusione nel SSR, in tale prospettiva, è riservata agli enti che concorrono direttamente all'erogazione dell'assistenza sanitaria, al fine di evitare che risorse destinate alla cura vengano impiegate per attività pur utili ma non essenziali, specialmente in regioni sotto piano di rientro.

Si rafforza così la logica del d.lgs. n. 118 del 2011 come strumento non solo di armonizzazione contabile, ma anche di garanzia sostanziale dei LEA e di controllo della spesa.

Diversi i temi affrontati nella sentenza n. 197 del 2024, simili le conclusioni.

In primo luogo, oggetto del sindacato di costituzionalità della pronuncia in parola, è stato l'articolo 49 della legge regionale siciliana n. 3 del 2024, in materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate da strutture accreditate presso il SSR. In particolare, la disposizione in esame prevedeva un aumento percentuale delle tariffe per prestazioni riabilitative e dialitiche, rispettivamente del 7 e del 2 per cento, "a valere sui fondi del servizio sanitario regionale".

La pronuncia di accoglimento, come si vedrà, riafferma la cogenza dei vincoli derivanti, da un lato, dal piano di rientro cui la Regione è ancora sottoposta in quanto in fase di monitoraggio e, dall'altro, dalle norme statali che definiscono i principi fondamentali della materia sanitaria e finanziaria.

Il *vulnus* costituzionale viene individuato nella violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., *sub specie* di contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica rinvenibili nelle norme interposte richiamate dal ricorrente (segnatamente, il citato art. 2, comma 80, l. n. 191 del 2009, e l'art. 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria").

In via generale, la Corte anche in questo caso rammenta che la Regione Siciliana è vincolata a non erogare livelli di assistenza (e, conseguentemente, a non sostenere spese) ulteriori rispetto ai LEA definiti a livello nazionale e finanziati entro i limiti concordati.

Quanto al merito della questione, ovvero l'aumento della remunerazione delle prestazioni sanitarie rese dai privati convenzionati, viene in rilievo l'art. 8-*sexies*, d.lgs. n. 502 del 1992 che, pur ammettendo in astratto variazioni tariffarie regionali, le subordina al rispetto dei criteri nazionali (cd. *costi standard*) e, soprattutto per le Regioni in piano di rientro, alla compatibilità con l'equilibrio economico-finanziario del SSR rispetto agli obiettivi del piano.

La Corte, correttamente, rileva come l'incremento tariffario disposto *ex lege* dalla Regione Siciliana, senza un'adeguata dimostrazione della sua coerenza con i costi standard nazionali e, soprattutto, della sua compatibilità con le previsioni del piano di rientro, si ponga in diretta violazione dei richiamati principi.

La mera allegazione della copertura all'interno del piano, contestata dall'Avvocatura, non è stata ritenuta sufficiente a superare il rilievo della natura del tutto arbitraria delle percentuali di aumento delle tariffe del 7 e del 2 per cento.

Si ribadisce, dunque, che il piano di rientro opera come un limite invalicabile alla capacità di spesa regionale in sanità, impedendo incrementi tariffari unilaterali che eccedano i riferimenti nazionali e non siano espressamente contemplati e coperti nell'ambito del piano stesso.

Parimenti fondata è stata ritenuta la questione relativa all'art. 71, comma 1, della l.r. n. 3 del 2024 che estendeva al settennio 2020-2026 un meccanismo, originariamente introdotto per il triennio 2020-2022 nel contesto emergenziale pandemico, che consentiva alle strutture accreditate di "compensare" la restituzione di un'anticipazione ricevuta nel 2020 mediante prestazioni rese *extra budget* negli anni successivi.

Anche qui, la Corte applica con rigore i principi fondamentali della materia.

In primo luogo, il giudice costituzionale rileva che il sistema di finanziamento delle strutture accreditate, di cui al già citato art. 8-*sexies*, d.lgs. n.

502 del 1992, si basa su un ammontare globale predefinito (*budget*), che costituisce il limite massimo di spesa riconoscibile a carico del SSR per le prestazioni erogate da ciascuna struttura. Le prestazioni *extra budget* non sono, di regola, remunerabili.

Viceversa, il meccanismo previsto dalla norma regionale, esteso ben oltre il periodo emergenziale che poteva, in via eccezionale, giustificare deroghe (sulla scia di normative statali *ad hoc*, come l'art. 4, commi 5-*bis* e 5-*ter*, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), si traduce in una surrettizia remunerazione di prestazioni rese al di fuori e oltre il limite del *budget* assegnato.

Invero, tale meccanismo, svincolato dalla contingenza pandemica, a parere della Corte contrasta con il principio del finanziamento a *budget* e, per una Regione in fase di monitoraggio dopo il piano di rientro, rappresenta un utilizzo inappropriato di risorse pubbliche, potenzialmente idoneo a compromettere ulteriormente l'equilibrio finanziario e gli obiettivi del piano stesso. Al riguardo, il giudice delle leggi opportunamente richiama la propria pronuncia n. 120 del 2024, relativa alla necessità di evitare "dilatazioni" della capacità di spesa che ritardino il risanamento.

La difesa regionale, incentrata sulla presunta natura transattiva e deflattiva del contenzioso della norma, non viene accolta.

La Corte distingue, infatti, tra i fini (astrattamente leciti) e i mezzi impiegati: la remunerazione di prestazioni *extra budget*, al di fuori di specifiche e temporanee deroghe normative statali, costituisce un mezzo illegittimo perché scardina uno dei pilastri del sistema di controllo della spesa sanitaria e di coordinamento finanziario.

Di segno opposto è invece la decisione sul comma 3 dell'art. 71, della legge regionale siciliana n. 3 del 2024 che prevede il riconoscimento annuale alle RSA accreditate della "parte fissa di spese connesse al personale [...] in proporzione ai posti letto accreditati".

La questione viene dichiarata non fondata.

La *ratio* di questa diversa conclusione risiede integralmente nelle clausole di salvaguardia inserite nella disposizione stessa: il riconoscimento deve avvenire "senza ulteriori oneri per la finanza pubblica" e, soprattutto, "nell'ambito del budget assegnato in sede di contrattualizzazione".

La Corte valorizza queste precise limitazioni, ritenendole idonee a scongiurare sia la violazione del principio del finanziamento a *budget* (poiché la spesa deve comunque rientrare nel tetto predefinito), sia la violazione dell'equilibrio di bilancio (essendo esclusi "ulteriori oneri").

Pur potendosi discutere, in linea teorica, sull'opportunità di remunerare specifici fattori produttivi anziché la prestazione complessiva (tema su cui la Corte non si sofferma, data la formulazione della censura e la presenza delle clausole di salvaguardia), la decisione appare formalmente corretta. La norma, così come

formulata, non autorizza spese *extra budget* né introduce nuovi oneri, ancorando il riconoscimento dei costi del personale al rispetto del limite invalicabile costituito dal budget contrattualizzato. Ciò è sufficiente a far ritenere insussistente il contrasto con i parametri costituzionali evocati (art. 117, co. 3, e 81 Cost.).

In definitiva, le due sentenze, pur affrontando casistiche diverse, veicolano un messaggio univoco: la Corte Costituzionale continua a esercitare un presidio stringente sulla gestione della spesa sanitaria regionale.

Non si tratta solo di armonizzazione contabile, ma di garanzia sostanziale dei LEA e controllo effettivo sulla spesa, volto a prevenire dilatazioni arbitrarie che possano compromettere il risanamento finanziario e l'equità dell'accesso alle cure.

Ogni intervento legislativo regionale in sanità deve dunque essere non solo formalmente conforme, ma sostanzialmente coerente con i principi di coordinamento della finanza pubblica e con gli stringenti obiettivi di equilibrio imposti dai piani di rientro, privilegiando sempre la funzionalità e l'essenzialità delle spese rispetto a etichette formali o presunte finalità deflative che non giustifichino mezzi illegittimi.

3. TECNICHE DI COPERTURA DELLE LEGGI: MODALITÀ E ORIENTAMENTI COSTITUZIONALI

Nell'ordinamento le modalità di quantificazione degli oneri e di copertura finanziaria delle leggi di spesa sono disciplinati dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009, dall'art. 38 del D.lgs. n. 118 del 2011 e, con specifico riferimento alla Regione Siciliana, dall'art. 7 della legge regionale n. 47 del 1977. Le modalità di copertura finanziaria previste dalle norme citate sono le seguenti: l'utilizzazione degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, la modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa e, infine, le nuove o le maggiori entrate.

Con specifico riferimento alle leggi aventi effetti finanziari continuativi o articolati in un arco temporale pluriennale, l'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che le *«leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio»* (comma 1) e che *«le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli*

anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa» (comma 2).

Il citato art. 7 della legge regionale n. 47 del 1977 prevede, a sua volta, che: *«Le leggi della Regione che autorizzano spese in conto capitale a carattere pluriennale quantificano l'ammontare complessivo della spesa per tutto il periodo della loro efficacia, nonché le quote di competenza relative al primo anno e quelle a carico degli anni successivi considerati nel bilancio pluriennale vigente; indicano altresì la copertura finanziaria per gli anni medesimi che deve trovare riscontro nel bilancio pluriennale vigente. Con la legge di approvazione del bilancio o con la legge di assestamento le quote ricadenti in ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale possono essere rimodulate nei limiti dell'ammontare complessivo autorizzato dalle relative leggi di spesa.*

Le leggi della Regione che autorizzano spese correnti a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale vigente e ne indicano la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio medesimo. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio».

In ragione del carattere tassativo delle riportate disposizioni, appare chiaro come l'adozione di forme di copertura differenti da quelle espressamente contemplate dalla legislazione, cioè atipiche, implichi evidenti risvolti critici sia in chiave sistematica che sul piano metodologico (si pensi, a tal proposito, al tema ricorrente delle coperture disposte con mezzi di bilancio).

Quanto al rapporto intercorrente fra risorse ed oneri, la valutazione di idoneità e adeguatezza dei mezzi di copertura dipende soprattutto dal grado di coerenza quantitativa, qualitativa e temporale che è dato riscontrare fra gli stessi e le spese da affrontare. Al riguardo, occorre rammentare che la corretta quantificazione degli oneri recati dalle nuove leggi e l'individuazione della copertura finanziaria secondo le tecniche previste dall'ordinamento giuscontabile è funzionale alla garanzia complessiva dell'equilibrio di bilancio, posto che in base all'insegnamento della Corte costituzionale la «copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse.» (*ex multis* sentenza n. 274 del 2017).

Occorre precisare, però, come anche osservato dal Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica, che *«La regola di copertura trova applicazione nella fase dell'approvazione di nuove norme onerose: perciò i suoi effetti si limitano al perseguimento del cosiddetto "pareggio a margine", ossia alla neutralizzazione degli effetti onerosi delle disposizioni via via introdotte nell'ordinamento. Da questo punto di vista, tale regola differisce dunque da quella dell'"equilibrio di bilancio"»*

(articolo 81, primo comma) riferita al complesso delle voci di spesa ed entrata del bilancio» (cfr., Documentazione di finanza pubblica n. 3, *Quantificazione e copertura delle leggi di spesa*, novembre 2022).

Con riguardo alla legislazione regionale relativa alla XVIII legislatura può osservarsi che la quasi totalità delle coperture finanziarie utilizzate a copertura delle leggi di spesa sono state effettuate utilizzando la “riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa”, le maggiori entrate derivanti dall’andamento del gettito di alcuni tributi erariali spettanti regione ed il ricorso a “altre modalità di finanziamento”.

La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa non ha fatto registrare particolari problemi in merito alla violazione di principi di ordine costituzionale. Con riferimento a tale strumento di copertura finanziaria, forse considerazioni più articolate meriterebbero gli effettivi impatti della nuova legislazione sui programmi di spesa precedentemente autorizzati le cui risorse vengono sottratte e destinate a copertura delle nuove disposizioni di legge.

Più articolato è il discorso relativo alle altre modalità di finanziamento. Tale sistema, se è vero che presenta delle importanti doti di flessibilità, è anche vero che si presta ad un uso non sempre condiviso dal Governo centrale esponendo le leggi regionali a giudizi non sempre favorevoli anche in ordine al rispetto delle previsioni dell’art. 81 della Costituzione. All’interno di tale categoria posso rinvenirsi modalità di copertura abbastanza differenti tra di loro. Tra queste si ricordano le variazioni di bilancio, l’apposizione di riserve all’interno degli stanziamenti dei fondi di accantonamento (il più importante dei quali è quello per le autonomie locali), la copertura attraverso l’utilizzazione di fondi di provenienza extraregionale.

In ordine a tale ultima modalità di copertura, va rammentato innanzitutto che con la sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, tale meccanismo, oggetto di impugnativa in via principale da parte del Governo nazionale, è stato ritenuto legittimo. La Corte ha comunque posto alcuni rigorosi paletti, affermando che l’iscrizione in bilancio e la destinazione specifica dei fondi strutturali non possono avere solo “natura programmatica” e devono essere comunque coerenti con la disciplina generale di tali fondi.

Con riferimento all’arco temporale preso in considerazione dal presente rapporto, circa le tecniche di copertura finanziaria delle leggi sottoposte al vaglio della Corte merita di essere segnalata quella consistente nell’utilizzo di maggiori entrate acquisite al bilancio regionale.

In particolare, con sentenza n. 80 del 2023 la Corte costituzionale si è pronunciata, tra gli altri, sull’articolo 12, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 16 del 2022, con cui il legislatore regionale ha fatto ricorso a tale tecnica di copertura finanziaria, nello specifico “mediante utilizzo delle maggiori

entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1026”, costituite da ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale e corrispondenti all’incremento della iniziale previsione di competenza del suddetto capitolo in forza del positivo andamento del gettito nella prima parte dell’esercizio 2022.

Tali norme sono state impugnate per violazione dell’art. 17, comma 1, lettera c), della legge n. 196 del 2009 – applicabile anche alle Regioni in forza del successivo art. 19 – in base al quale la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, deve avvenire mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. La violazione della citata norma statale, in ultima istanza, arrecherebbe un *vulnus* all’art. 81, terzo comma della Costituzione.

I giudici costituzionali, accogliendo la censura del ricorrente, hanno rilevato che nel caso di specie difettano tali modifiche sostanziali della legislazione, con la conseguenza che le maggiori entrate considerate dalle norme regionali impugate “non rappresentano coperture stabili e si rivelano inidonee a garantire la copertura dei correlati oneri derivanti dalle spese di personale, di natura strutturale e incompressibile nel tempo”. Sotto questo profilo la pronuncia della Corte si iscrive nel solco della sua consolidata giurisprudenza che, in materia di copertura finanziaria delle leggi, richiede che sia assicurata la certezza delle risorse da iscrivere in bilancio in entrata.

Al contempo, ad avviso della Corte, le norme censurate contrastano anche con il comma 1-*bis* dello stesso art. 17 della legge n. 196 del 2009, che impone di finalizzare le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, escludendo espressamente il loro utilizzo per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate. Tale violazione del parametro interposto si risolve in altrettanta violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., perché le coperture delle spese difettano “di un legittimo fondamento giuridico”.

Viceversa, la Corte nella medesima sentenza ha ritenuto che i risparmi di spesa discendenti da disposizioni legislative possono legittimamente essere appostati in un capitolo del bilancio che dia evidenza delle riduzioni strutturali degli impegni di spesa correnti: ciò, infatti, non contrasta con l’Accordo sottoscritto dallo Stato e dalla Regione il 2021 e, quindi, con l’art. 81, terzo comma della Costituzione, poiché al contrario conferma una stabile compressione della spesa corrente.

In materia di copertura finanziaria e quantificazione degli oneri discendenti dalle leggi di spesa, merita un cenno anche la sentenza n. 84 del 2023, avente ad oggetto, ai fini che qui interessano, una norma regionale che finanziava le spese inerenti alla stabilizzazione di lavoratori precari ponendo, tuttavia, un limite

all'autorizzazione di spesa che, secondo i giudici costituzionali, risulta inidoneo a garantirne l'integrale copertura.

La copertura delle spese del personale a tempo indeterminato è, infatti, una delle fattispecie tipiche e indefettibili di spesa obbligatoria continuativa e pluriennale in ragione del collegamento con la vita lavorativa del dipendente, con la conseguenza che una previsione di risorse finanziarie limitate nel tempo costituisce una lesione dell'equilibrio strutturale del bilancio nel medio e lungo periodo degli enti utilizzatori.

Nella medesima pronuncia, oltre al principio dell'integrale copertura finanziaria delle norme legislative che comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio, viene ribadito quello della necessità che tali oneri non risultino indeterminati con riferimento al novero dei soggetti coinvolti dagli interventi previsti, né con riguardo all'entità delle risorse necessarie alla loro concreta attuazione e alla relativa disponibilità nel bilancio. Ciò, *a fortiori*, se si considera che nel caso di specie si trattava di spese obbligatorie a carattere pluriennale.

È d'altronde ormai indirizzo consolidato della giurisprudenza costituzionale quello secondo cui devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime quelle leggi in cui "l'individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria è stata effettuata dal legislatore regionale modo generico e risulta priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta [...] in riferimento all'art. 81 Cost."

Di particolare interesse è anche la giurisprudenza della Corte costituzionale sul ripianamento del disavanzo, la cui disciplina rinvenibile all'art. 42 del d.lgs n. 118 del 2011 è posta a presidio del principio dell'equilibrio di bilancio che, a sua volta, trova un indefettibile presupposto nell'obbligo di prevedere la copertura della spesa.

In particolare, con la sentenza n. 9 del 2024 la Corte, pronunciandosi su una norma di attuazione dello Statuto (art. 7 del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158), è pervenuta alla conclusione che la disciplina legislativa generale di armonizzazione dei bilanci, con particolare riferimento a quella relativa al periodo temporale di recupero del disavanzo, non risulti derogabile da tale tipologia di fonte.

Nel caso di specie, la norma di attuazione censurata, permettendo il ripiano delle quote di disavanzo in dieci anni, piuttosto che in tre anni, ad avviso della Consulta determinava una violazione dell'obbligo di prevedere la copertura della spesa, ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, poiché aveva l'effetto di ampliare indebitamente la capacità di spesa della Regione, senza il supporto di reali coperture.

Ciò, in ultima analisi, arrecava una lesione al principio di equilibrio del bilancio, che, come detto poc'anzi, presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse.

Per motivi analoghi con la medesima decisione è stato dichiarato

incostituzionale anche l'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 30 del 2019 in riferimento agli articoli 81 e 97, primo comma, e 119, primo comma della Costituzione. La disposizione regionale citata, infatti, modificava il piano di rientro dal disavanzo pregresso e introduceva misure di ripiano del disavanzo in deroga alla disciplina statale di cui al predetto art. 42, con l'effetto pratico di ampliare la possibilità di nuove spese, e ciò, come ribadisce la Consulta, avveniva senza idonea copertura e con conseguente peggioramento dell'equilibrio finanziario.

I principi espressi dalla Corte nella sentenza n. 9 del 2024 sono stati poi ribaditi nella successiva sentenza n. 120 del medesimo anno. La Corte ha sottolineato nuovamente che le norme di attuazione, pur essendo fonti speciali, non possono derogare a principi costituzionali fondamentali come l'equilibrio di bilancio, né invadere la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, la Consulta ha dichiarato incostituzionale la modifica introdotta dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2021, che permetteva la sospensione della quota di ripiano del disavanzo per il 2021, ritenendo che essa arrecasse un ulteriore e più grave vulnus ai principi costituzionali dell'obbligo di copertura delle spese e del principio di equilibrio del bilancio.

Infine, la pronuncia di incostituzionalità ha colpito anche l'art. 5 della l.r. n. 30 del 2021, che rideterminava integralmente il previgente percorso di rientro dal disavanzo della Regione, sospendendo e dilatando i tempi di recupero del disavanzo. La norma regionale è stata dichiarata incostituzionale per contrasto con la regola generale prevista per il recupero del disavanzo dall'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, ma anche per violazione degli artt. 81, 97, primo comma della Costituzione, sotto il profilo del principio dell'obbligo di copertura della spesa, dell'equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria.

Da un lato, anche alla luce dei principi di buon andamento e della responsabilità intergenerazionale nei confronti dei "futuri amministrati", il mancato ripiano del disavanzo comportava, secondo la Consulta, un illegittimo ampliamento della capacità di spesa della Regione, la quale, anziché recuperare il disavanzo precedente, poteva così effettuare nuove spese prive di idonea copertura, provocando un peggioramento del già precario equilibrio finanziario, con conseguenze sui contribuenti presenti e futuri ai fini del ripristino del turbato equilibrio. Dall'altro lato, il meccanismo della legge regionale dispiegava effetti negativi anche sull'equilibrio della finanza pubblica allargata, in quanto i conti della Regione Siciliana confluiscono nelle risultanze dei conti nazionali, con ciò ostacolando la realizzazione degli obiettivi macroeconomici nazionali e di quelli concordati in sede euro unitaria e sovranazionale.

Occorre, in ultimo, segnalare le condotte che la Regione siciliana ha adottato al fine di porre rimedio alle contestate violazioni dell'obbligo costituzionale di copertura finanziaria delle leggi che importano nuove o maggiori

spese.

Ci si riferisce innanzitutto alla vicenda conclusasi con l'ordinanza n. 117 del 2023 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il giudizio di costituzionalità pendente avverso la legge della Regione Siciliana n. 6 dell'8 aprile 2022, istitutiva della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Consiglio dei ministri.

L'art. 2, comma 1 della citata legge, nel prevedere una serie di iniziative regionali di promozione e valorizzazione relative all'evento storico e ambientale del terremoto di Messina, suscettibili di concretizzarsi attraverso l'impiego di risorse strumentali e finanziarie gravanti sul bilancio finanziario, era stato impugnato per violazione dell'art. 81, terzo comma, in quanto non quantificava né gli oneri da esso derivanti né indicava i relativi mezzi di copertura. Successivamente, a seguito dell'instaurazione del giudizio di costituzionalità, la Regione Siciliana, con le leggi regionali n. 13 del 2022 e n. 16 del 2022, ha provveduto a modificare i contenuti della norma censurata in senso soddisfacente e coerente con le osservazioni formulate da parte del Ministero dell'economia e delle finanze: da un lato, infatti, le iniziative legate al Museo interdisciplinare di Messina (art. 3, L.R. n. 6 del 2022), e alla realizzazione, mantenimento e promozione di una mostra dedicata all'evento calamitoso del 1908 hanno trovato copertura in uno stanziamento complessivo di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022; dall'altro, le iniziative genericamente comprese nell'art. 2, volte alla promozione della conoscenza dei fatti del 28 dicembre 1908, verranno realizzate con il gratuito patrocinio della Regione, senza implicazioni finanziarie in termini di nuove o maggiori spese.

Analoga condotta tesa a realizzare una idonea copertura delle leggi onerose è stata adottata dalla Regione in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto la legge regionale n. 12/2022 che prevedeva una serie di attività e iniziative legate al «Riconoscimento e [alla] promozione della Dieta mediterranea», senza l'indicazione, anche in via soltanto presuntiva, degli oneri finanziari a carico dell'ente regionale e delle risorse con le quali farvi fronte.

A seguito del ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., a distanza di un mese il legislatore regionale ha provveduto ad indicare una copertura finanziaria con la legge regionale n. 16 del 2022: la Corte ha così dichiarato l'estinzione del giudizio con ordinanza n. 187 del 2023.

PARTE II - SINTESI DEI DATI



4. ATTIVITÀ LEGISLATIVA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA – DATI QUANTITATIVI

DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI E NUMERO DI LEGGI REGIONALI APPROVATE:
TABELLA

XVIII LEGISLATURA

Nella tabella è indicato il numero complessivo di disegni di legge presentati nel corso della prima metà della XVIII legislatura, suddivisi per anno.

I disegni di legge, distinti in base all'iniziativa, sono messi a confronto con il numero di leggi approvate.

Per completezza, si ricorda che, ai sensi dell'art. 136 *bis* del Regolamento interno dell'Ars, all'inizio di ogni legislatura il Presidente dell'Assemblea trasmette a ciascuna commissione, secondo la rispettiva competenza, i disegni di legge approvati dalle commissioni nella precedente legislatura e non esaminati o non votati dall'Assemblea per la sopravvenuta chiusura della legislatura stessa.

Nel termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di far propri tutti o alcuni dei disegni di legge trasmessi, adottando, ove lo ritenga, la relazione presentata.

ANNO	DDL PRESENTATI			LEGGI APPROVATE		
	di iniziativa parlamentare	di iniziativa governativa	ex art. 136 <i>bis</i> Reg. Ars	di iniziativa parlamentare	di iniziativa governativa	ex art. 136 <i>bis</i> Reg. Ars
2022	224	14	9	---	2	---
2023	393	34	---	8	12	5
2024	141	34	---	9	16	1
2025*	73	11	---	5	13	---
TOT.	831	93	9	22	43	6
TOTALE	933			71		

*Fino al 30 aprile 2025

DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI E NUMERO DI LEGGI REGIONALI APPROVATE: GRAFICO


XVIII LEGISLATURA

Il grafico che segue mette a confronto il numero di disegni di legge presentati (suddivisi in base all'iniziativa) con quelli che sono stati approvati in via definitiva, indicati nella tabella precedente.

Nel corso della prima metà della legislatura, complessivamente, sono stati presentati 933 disegni di legge, di cui 93 (9,97%) ad iniziativa del Governo e 831 (89,01%) ad iniziativa parlamentare, a cui si aggiungono 9 disegni di legge (0,96%) ai sensi della procedura prevista dall'art. 136 *bis* del Regolamento interno dell'ARS.

I disegni di legge approvati in via definitiva nel corso del periodo di riferimento sono stati 71.

Di questi, 22 di origine parlamentare (il **2,65%** rispetto agli 831 presentati), 43 di origine governativa (il **46,24%** rispetto ai 93 presentati) e 6 ai sensi dell'art. 136 *bis* del Regolamento interno ARS (il **66,67%** rispetto ai 9 presentati).



* Si noti che il numero dei disegni di leggi presentati può non corrispondere con il dato dei disegni di legge effettivamente assegnati in commissione. Tale scarto dipende dalla percentuale di disegni di legge non assegnati perché considerati irricevibili (*ad esempio, perché non rientranti nella competenza legislativa della regione; perché testi incompleti o privi dei requisiti formali necessari per la prosecuzione dell'iter legislativo; etc.*)

DISEGNI DI LEGGE VOTO PRESENTATI E APPROVATI: TABELLA

XVIII LEGISLATURA

Nella tabella è riportato, per ciascun anno, il numero di disegni di legge cd. “voto” presentati e approvati dall’Assemblea regionale, nel corso della prima metà della legislatura. Si tratta dei disegni di legge che, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto Speciale della Regione siciliana, l’Assemblea può deliberare e trasmettere alle Camere:

“Art. 18 - 1. L’Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.”.

Si segnala che un disegno di legge “voto” approvato dall’Assemblea regionale è stato, successivamente, deliberato dalle Camere con legge 14 marzo 2025, n. 26 *“Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria”*.¹

ANNO	DDL PRESENTATI	DDL APPROVATI	LEGGI APPROVATE DA CAMERA E SENATO
2022	3	---	---
2023	17	2	1
2024	6	1	---
2025*	2	1	---
TOTALE	28	4	1


*Fino al 30 aprile 2025

¹ Si tratta del Ddl “voto” n. 378-506, approvato nella seduta d’Aula n. 69 del 4 ottobre 2023, Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto della Regione, recante *“Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie. Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264”*, confluito nella citata legge 14 marzo 2025, n. 26, come anche il Ddl 315 del 6 settembre 2023, deliberato dalla regione Campania.

DISEGNI DI LEGGE VOTO PRESENTATI E APPROVATI: GRAFICO

XVIII LEGISLATURA

Il grafico mette a raffronto il numero di disegni di legge cd. “voto” presentati con quelli approvati dall’Assemblea regionale nel corso della prima metà della legislatura, di cui alla tabella nella pagina precedente.



ATTIVITÀ LEGISLATIVA – DATI QUANTITATIVI

ELENCO LEGGI APPROVATE

XVIII LEGISLATURA

Nella tabella che segue, è riportato l'elenco delle leggi approvate nel corso della prima metà della XVIII legislatura, ordinate cronologicamente e suddivise per anno di approvazione, con i relativi estremi e con il titolo.

Nell'elenco sono altresì ricompresi anche gli schemi di progetto di legge approvati dall'Assemblea regionale ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e trasmessi al Parlamento nazionale (c.d. ddl "voto"). Ciò in quanto, pur trattandosi formalmente di progetti di legge da trasmettere alle Camere nazionali, per la relativa istruttoria, l'*iter* presso l'Assemblea regionale deve ritenersi concluso con la loro approvazione in Aula.

ANNO 2022	
13 dicembre 2022, n. 18	<i>Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024.</i>
29 dicembre 2022, n. 19	<i>Disposizioni finanziarie discendenti dalla decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 sul Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020. Disposizioni varie.</i>
ANNO 2023	
11 gennaio 2023, n. 1	<i>Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2023.</i>
22 febbraio 2023, n. 2	<i>Legge di stabilità regionale 2023-2025.</i>
22 febbraio 2023, n. 3	<i>Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025.</i>
18 aprile 2023, n. 4	<i>Disposizioni in materia di tassa automobilistica. Interventi finanziari a favore dell'aeroporto di Trapani Birgi.</i>
13 giugno 2023, n. 5	<i>Disposizioni per l'attribuzione della qualifica dirigenziale al personale medico e sanitario EP delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione.</i>
Ddl voto (n. 395), approvato nella seduta d'Aula n. 48 del 28 giugno 2023	<i>Disegno di legge da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante "Dimensionamento scolastico. Modifiche all'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</i>
5 luglio 2023, n. 6	<i>Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta.</i>
10 luglio 2023, n. 7	<i>Disposizioni in merito alla determinazione delle indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali.</i>
11 luglio 2023, n. 8	<i>Disposizioni finanziarie.</i>
27 luglio 2023, n. 9	<i>Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.</i>
19 settembre 2023, n. 10	<i>Ratifica, ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, dell'Intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</i>
28 settembre 2023, n. 11	<i>Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29. Disposizioni varie.</i>
Ddl voto (n. 378-506), approvato nella seduta d'Aula n. 69 del 4 ottobre 2023	<i>Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione, recante "Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie. Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264".</i>

12 ottobre 2023, n. 12	<i>Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.</i>
12 ottobre 2023, n. 13	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2022. Mese di novembre.</i>
12 ottobre 2023, n. 14	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2022. Mese di agosto.</i>
12 ottobre 2023, n. 15	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di marzo.</i>
12 ottobre 2023, n. 16	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di agosto.</i>
12 ottobre 2023, n. 17	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di maggio.</i>
20 ottobre 2023, n. 18	<i>Istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie e della figura dello psicologo delle cure primarie.</i>
20 ottobre 2023, n. 19	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di aprile.</i>
20 ottobre 2023, n. 20	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di giugno.</i>
20 ottobre 2023, n. 21	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2022. Mese di settembre.</i>
20 ottobre 2023, n. 22	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2023. Mese di febbraio.</i>
20 ottobre 2023, n. 23	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2023. Mese di aprile.</i>
20 ottobre 2023, n. 24	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2023. Mese di marzo.</i>
21 novembre 2023, n. 25	<i>Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.</i>
ANNO 2024	
16 gennaio 2024, n. 1	<i>Legge di stabilità regionale 2024-2026.</i>
16 gennaio 2024, n. 2	<i>Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026.</i>
31 gennaio 2024, n. 3	<i>Disposizioni varie e finanziarie.</i>
7 febbraio 2024, n. 4	<i>Obbligatorietà dello screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale.</i>
Ddl voto (n. 314), approvato nella seduta d'Aula n. 99 del 13 marzo 2024	<i>Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione Siciliana, recante "Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 - Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148".</i>
21 marzo 2024, n. 5	<i>Riconoscimento e valorizzazione della figura del caregiver familiare.</i>
2 aprile 2024, n. 6	<i>Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei.</i>
2 aprile 2024, n. 7	<i>Disposizioni urgenti in materia di turismo, spettacolo, attività produttive, formazione, enti locali e trasferimenti ad enti.</i>
18 aprile 2024, n. 8	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2022. Mesi di febbraio e luglio.</i>

18 aprile 2024, n. 9	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021 - mese di settembre.</i>
18 aprile 2024, n. 10	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2022. Mesi di ottobre e novembre.</i>
18 aprile 2024, n. 11	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2022. Mese di dicembre.</i>
18 aprile 2024, n. 12	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2023. Mese di gennaio.</i>
18 aprile 2024, n. 13	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2023. Mese di maggio.</i>
18 aprile 2024, n. 14	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2023. Mese di giugno.</i>
18 aprile 2024, n. 15	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2023. Mese di agosto.</i>
18 aprile 2024, n. 16	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2023. Mese di settembre.</i>
9 maggio 2024, n. 17	<i>Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026.</i>
9 maggio 2024, n. 18	<i>Modifica dell'articolo 40 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 in materia di concessione per l'uso di spazi e la riproduzione dei beni culturali in consegna ad istituti e luoghi della cultura della Regione.</i>
22 maggio 2024, n. 19	<i>Norme per il riconoscimento e il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze come strumento di partecipazione istituzionale delle nuove generazioni alla vita politica e amministrativa.</i>
22 maggio 2024, n. 20	<i>Interventi per far fronte allo stato di crisi e di emergenza idrica e per il comparto zootecnico.</i>
4 luglio 2024, n. 23	<i>Norme in materia di Azienda siciliana trasporti s.p.a. - Disposizioni finanziarie varie.</i>
8 agosto 2024, n. 24	<i>Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.</i>
12 agosto 2024, n. 25	<i>Interventi finanziari urgenti.</i>
7 ottobre 2024, n. 26	<i>Sistema integrato e diffuso di prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze.</i>
18 novembre 2024, n. 27	<i>Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme.</i>
18 novembre 2024, n. 28	<i>Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026.</i>
ANNO 2025	
9 gennaio 2025, n. 1	<i>Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 Legge di stabilità regionale 2025-2027.</i>
9 gennaio 2025, n. 2	<i>Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027.</i>
30 gennaio 2025, n. 3	<i>Disposizioni finanziarie varie.</i>
10 febbraio 2025, n. 4	<i>Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 in materia di tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2.</i>
Ddl voto (n. 649), approvato nella seduta d'Aula n. 156 del 12 febbraio 2025	<i>Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante Disposizioni in materia di impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e di videogiochi da parte di minori di anni dodici.</i>
25 febbraio 2025, n. 5	<i>Modifiche di norme. Disposizioni finanziarie.</i>


3 marzo 2025, n. 6	<i>Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie.</i>
12 marzo 2025, n. 8	<i>Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3.</i>
1 aprile 2025, n. 9	<i>Norme in materia di erogazione di contributi regionali, consorzi fidi e liquidazione coatta amministrativa dei consorzi ASI. Modifiche di norme.</i>
1 aprile 2025, n. 10	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. D.F.B. 2023. Mesi di novembre e dicembre.</i>
1 aprile 2025, n. 11	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. D.F.B. 2024. Mese di gennaio.</i>
1 aprile 2025, n. 12	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. D.F.B. 2024. Mese di febbraio.</i>
1 aprile 2025, n. 13	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. D.F.B. 2024. Mese di marzo.</i>
1 aprile 2025, n. 14	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. D.F.B. 2024. Mese di aprile.</i>
1 aprile 2025, n. 15	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. D.F.B. 2024. Mese di maggio.</i>
1 aprile 2025, n. 16	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. D.F.B. 2024. Mese di giugno.</i>
1 aprile 2025, n. 17	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. D.F.B. 2024. Mese di luglio.</i>
1 aprile 2025, n. 18	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. D.F.B. 2024. Mese di agosto.</i>
8 aprile 2025, n. 19	<i>Disposizioni in materia di noleggio con conducente e trasporto pubblico locale.</i>

DISTRIBUZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE PER COMMISSIONE LEGISLATIVA COMPETENTE A SVOLGERE L'ISTRUTTORIA

XVIII LEGISLATURA

Nel grafico che segue si è ritenuto di evidenziare la ripartizione dei disegni di legge per ciascuna delle commissioni legislative competenti, sia permanenti che speciali. Tale dato, infatti, dà conto dei settori di interesse in cui si è mossa la legislazione siciliana nella prima metà della legislatura.

Nel grafico è indicata la Commissione legislativa competente a svolgere l'istruttoria dei disegni di legge (ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento). La distribuzione si riferisce ai 933 disegni di legge che sono stati ripartiti e assegnati in via definitiva nel corso della prima metà della legislatura.




DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI APPROVATE PER COMMISSIONE LEGISLATIVA COMPETENTE

XVIII LEGISLATURA

Nel grafico che segue si evidenzia la ripartizione dei 71 disegni di legge divenuti legge regionale per ciascuna delle commissioni legislative competenti, sia permanenti che speciali. Si rappresenta che nelle leggi di spesa sono inserite di frequente diverse norme di settore, ciò spiega perché il maggior numero dei disegni di legge è stato esitato dalla seconda commissione, bilancio.

Nel grafico è indicata la Commissione legislativa competente per l'istruttoria dei disegni di legge (ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento).



TITOLO DI COMPETENZA LEGISLATIVA


XVIII LEGISLATURA

Lo schema che segue suddivide le leggi approvate in ragione della tipologia di potestà legislativa esercitata dalla Regione ai sensi dello Statuto speciale di autonomia e dell'art. 117 della Costituzione. Nelle materie di potestà legislativa esclusiva (artt. 3, 14 e 15, comma 3, dello Statuto) la Regione legifera nel rispetto dei limiti rappresentati dalle "norme di grande riforma economico-sociale della Repubblica" e dei "principi generali dell'ordinamento giuridico", nonché da quelli di cui all'articolo 117, prima comma, Cost. (ordinamento europeo e obblighi internazionali).

Nelle materie di potestà legislativa "concorrente" (art. 17 dello Statuto e 117, comma secondo, Cost.) la Regione esercita le proprie competenze legislative entro i limiti dei "principi generali della materia" individuati dal legislatore statale tramite le c.d. "leggi quadro" o "leggi cornice".

Le leggi il cui titolo di competenza è indicato come "misto" afferiscono ad entrambi i titoli di competenza precedentemente illustrati.

Dal grafico si evince che nel corso della legislatura, nonostante la prevalenza di leggi riconducibili alla potestà concorrente, l'Assemblea ha comunque approvato svariate leggi anche nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze di carattere esclusivo.



TECNICA LEGISLATIVA: TABELLA

XVIII LEGISLATURA

La tabella che segue suddivide le 71 leggi approvate nel corso della XVIII legislatura in corso, dal 10 novembre 2022 al 30 aprile 2025, sulla base della tecnica legislativa adottata: *novella* (intervento esplicito a modifica, integrazione o abrogazione di una legge già in vigore), *testo nuovo* (intervento volto ad introdurre una disciplina formalmente nuova), *tecnica mista* (laddove la legge presa in considerazione presenti entrambe le scelte di tecnica normativa, senza che nessuna prevalga in modo evidente sull'altra).


	TECNICA LEGISLATIVA		
	TESTO NUOVO	NOVELLA	TESTO MISTO
2022	---	---	2
2023	15	4	6
2024	15	5	6
2025*	12	3	3
TOTALE	42	12	17

*Fino al 30 aprile 2025

TECNICA LEGISLATIVA: GRAFICO

XVIII LEGISLATURA

Il grafico riporta la percentuale di leggi approvate nel corso della prima metà della legislatura suddivise in base alla tecnica legislativa adottata: *novella* (intervento esplicito a modifica, integrazione o abrogazione di una legge già in vigore), *testo nuovo* (intervento volto ad introdurre una disciplina formalmente nuova), *tecnica mista* (laddove la legge presa in considerazione presenti entrambe le scelte di tecnica normativa senza che nessuna prevalga in modo evidente sull'altra).



LEGGI APPROVATE PER MACROSETTORE

XVIII LEGISLATURA

Il grafico suddivide le 71 leggi approvate nel corso della prima metà della legislatura per macrosettore, utilizzando – anche laddove si tratti di testi che si occupano di più materie – il criterio di prevalenza.

La classificazione utilizzata è mutuata dal Rapporto sulla legislazione (volume concernente la legislazione delle Regioni), che ogni anno viene predisposto dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, con il supporto delle indicazioni fornite dai competenti uffici delle Regioni. Tale scelta che, da un lato, rende i dati della Regione siciliana paragonabili a quelli delle altre Regioni, dall'altro, è suscettibile di provocare una qualche discrasia, specie con riferimento all'individuazione delle materie e delle peculiari competenze della Regione siciliana che in questo schema non sono, proprio in ragione della scelta unitaria effettuata a monte, prese in particolare considerazione.


Tenuto conto che gli atti tipici del ciclo di bilancio non esauriscono l'insieme degli strumenti legislativi mediante i quali si definiscono e attuano le politiche finanziarie regionali, si segnala che fra le leggi afferenti alla finanza regionale sono state inserite, oltre a quelle che prevedono l'esercizio provvisorio e le leggi annuali di bilancio e di stabilità, anche alcune leggi a contenuto plurimo (c.d. *omnibus*), anche di tipo ordinamentale, laddove i profili di spesa siano stati ritenuti prevalenti.

I macrosettori considerati sono i seguenti:

1. **Ordinamento istituzionale** (Organi della Regione; sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti la Giunta; Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; Personale e amministrazione; Enti locali e decentramento).
2. **Sviluppo economico e attività produttive** (Artigianato; Professioni; Industria; Sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Ricerca, trasporto e produzione di energia; Miniere e risorse geotermiche; Commercio, fiere e mercati; Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo); Agricoltura e foreste; Caccia, pesca e itticoltura; Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale).
3. **Territorio, ambiente e infrastrutture** (Territorio e urbanistica (incluso

demanio; edilizia); Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; Risorse idriche e difesa del suolo; Opere pubbliche; Viabilità; Trasporti; Protezione civile).

4. **Servizi alla persona e alla comunità** (Tutela della salute; Alimentazione; Servizi sociali; Istruzione scolastica e universitaria; Formazione professionale; Lavoro; Previdenza complementare e integrativa; Beni e attività culturali; Ricerca scientifica e tecnologica; Ordinamento della comunicazione; Spettacolo; Sport).
5. **Finanza regionale** (Leggi di Bilancio - bilancio, finanziaria, assestamento, rendiconto, variazioni di bilancio, manutenzione della legge finanziaria; Contabilità regionale; Tributi).



■ Ordinamento istituzionale

■ Territorio ambiente e infrastrutture

■ Finanza regionale

■ Sviluppo economico

■ Servizi alla persona

DURATA MEDIA DELL'ITER DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI

XVIII LEGISLATURA

Di seguito, sono riportati i dati relativi alla durata media dell'*iter* delle 71 leggi approvate dall'Assemblea, nel corso della prima metà della legislatura.

Si segnala che, con riferimento alla data di inizio, si è considerata la data della prima seduta di discussione del disegno di legge da parte della commissione competente.

Per quanto invece attiene alla data conclusiva dei lavori, si è intesa l'approvazione della legge in Aula.

DURATA ITER		Numero leggi
2022 ¹	<i>Iter compreso tra 1 e 30 giorni</i>	2 (100%)
	<i>Iter compreso tra 31 e 90 giorni</i>	---
	<i>Iter compreso tra 91 e 180 giorni</i>	---
	<i>Iter compreso tra 181 e 360 giorni</i>	---
	<i>Iter superiore a 360 giorni</i>	---
Totale leggi approvate		2

DURATA ITER		Numero leggi
2023	<i>Iter compreso tra 1 e 30 giorni</i>	6 (24%)
	<i>Iter compreso tra 31 e 90 giorni</i>	6 (24%)
	<i>Iter compreso tra 91 e 180 giorni</i>	3 (12%)
	<i>Iter compreso tra 181 e 360 giorni</i>	10 (40%)
	<i>Iter superiore a 360 giorni</i>	---
Totale leggi approvate		25

DURATA ITER		Numero leggi
2024	<i>Iter compreso tra 1 e 30 giorni</i>	7 (27%)
	<i>Iter compreso tra 31 e 90 giorni</i>	5 (19,2%)
	<i>Iter compreso tra 91 e 180 giorni</i>	11 (42,3%)
	<i>Iter compreso tra 181 e 360 giorni</i>	---
	<i>Iter superiore a 360 giorni</i>	3 (11,5%)
Totale leggi approvate		26

DURATA ITER		Numero leggi
2025 ²	<i>Iter compreso tra 1 e 30 giorni</i>	2 (11,1%)
	<i>Iter compreso tra 31 e 90 giorni</i>	7 (38,88%)
	<i>Iter compreso tra 91 e 180 giorni</i>	1 (5,6%)
	<i>Iter compreso tra 181 e 360 giorni</i>	7 (38,88%)
	<i>Iter superiore a 360 giorni</i>	1 (5,6%)
Totale leggi approvate		18

¹ Si ricorda che, per l'anno 2022, il periodo considerato è 10 novembre - 31 dicembre.

² Si ricorda che, per l'anno 2025, il periodo considerato è 1 gennaio – 30 aprile.



5. ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DATI QUANTITATIVI

UN QUADRO COMPLESSIVO*

XVIII LEGISLATURA

1. Premessa

L'analisi dell'attività svolta dalle Commissioni parlamentari nella prima metà della XVIII legislatura, che è tutt'ora in corso, tiene conto innanzitutto di procedure e prassi applicative che si sono venute a formare trovando, dopo il primo periodo di rodaggio, un proprio metodo di funzionamento al fine di assicurare a tutto il sistema delle Commissioni medesimo il massimo dell'efficienza.

In proposito, si fa presente che la prima seduta della XVIII legislatura si è svolta il 10 novembre 2022 e che le procedure per la costituzione degli organi dell'Assemblea plenaria, e in particolare delle commissioni parlamentari, hanno avuto luogo nella maggioranza dei casi nel mese di novembre con l'elezione, avvenuta il 23 novembre 2022, dei rispettivi Uffici di Presidenza delle commissioni legislative e di quella concernente le questioni dell'Unione europea. Fa eccezione, invece, la commissione antimafia e anticorruzione insediatasi successivamente, nel mese di dicembre 2022, nonché la Commissione speciale per la revisione dello Statuto, entrata in carica nella primavera del 2023.

In questa prima fase di avvio, tutte le commissioni permanenti, nei mesi di novembre e dicembre 2022, hanno dato seguito al disposto della recente legge statutaria (art. 5, comma 1, della legge regionale n. 26/2020) ai sensi del quale ciascun Assessore regionale, nei trenta giorni successivi alla presentazione all'Assemblea del programma di governo, presenta alle competenti Commissioni parlamentari permanenti le relative dichiarazioni programmatiche, concernenti i singoli rami dell'amministrazione. Nelle dichiarazioni programmatiche sono individuati gli obiettivi strategici, gli strumenti e i tempi di realizzazione degli interventi e delle misure previste. Il disposto in oggetto è stato attuato (si è trattato della prima applicazione della norma) attraverso la convocazione di apposite sedute di commissione per lo svolgimento di tali dichiarazioni e l'eventuale dibattito sulle stesse. Sedute svolte da ciascuna delle commissioni interessate, secondo i settori di competenza, che hanno consentito alle commissioni medesime

* A cura del Servizio Commissioni.

di essere messe preliminarmente a parte delle priorità e degli obiettivi dei singoli Assessorati di riferimento.

Il comma 2 della disposizione citata stabilisce, altresì, che tale adempimento sia monitorato annualmente attraverso la presentazione di una relazione sull'attuazione degli obiettivi indicati nelle dichiarazioni programmatiche, nonché sull'attuazione delle leggi e degli atti di indirizzo approvati dalla Commissione.

Va del resto ricordato che l'articolo 4 della legge statutaria dispone, in maniera analoga per il rapporto tra governo e assemblea relativamente ai lavori d'Aula, che il Presidente della Regione presenti all'Assemblea plenaria il programma di governo, nel quale individuare gli obiettivi strategici, gli strumenti e i tempi di realizzazione dello stesso.

Tale adempimento ha trovato attuazione nella seduta d'aula n. 6 dell'1 dicembre 2022.

Si fa presente, peraltro, che la citata "legge statutaria" regionale, la n. 26 del 2020, che disciplina i casi di cessazione del mandato del Presidente dell'Assemblea regionale e le ipotesi di scioglimento dell'Ars, ha dettato norme volte a regolare il rapporto tra l'Assemblea regionale e il Governo e, quindi, con forte impatto sull'assetto istituzionale della Regione.

In particolare, si evidenziano le norme che procedimentalizzano e parlamentarizzano i passaggi fondamentali della formazione del Governo regionale, imponendo che alcuni adempimenti siano svolti con il coinvolgimento dell'Ars (giuramento degli assessori al cospetto dell'Ars, svolgimento delle dichiarazioni programmatiche in Aula e in commissione, comunicazione della nomina dei componenti la giunta e delle variazioni nella sua composizione).

Tra le innovazioni più significative va menzionata la norma ai sensi della quale, per favorire la parità di genere, il Presidente della Regione, nella nomina della giunta regionale, deve assicurare che ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore ad un terzo. Queste importanti disposizioni, seppure approvate a metà della XVII legislatura, hanno trovato attuazione per la prima volta proprio all'inizio dell'attuale XVIII legislatura, in buona sostanza fra il mese di novembre e il mese di dicembre 2022.

2. Esercizio delle funzioni delle commissioni: un quadro generale

Le Commissioni parlamentari, nel lasso di tempo preso in considerazione dal 20 novembre 2022 al 30 aprile 2025, hanno svolto tutte le funzioni loro assegnate con un'intensa attività – per un totale di oltre mille sedute svolte (per

l'esattezza 1042) – sia con riferimento all'istruttoria legislativa, che avuto riguardo all'attività conoscitiva e consultiva, nonché a quella di indirizzo politico e di controllo nei confronti dell'operato del Governo.

In particolare, onde fornire una panoramica generale sugli atti prodotti, nel periodo interessato sono stati esitati per l'Aula dalle Commissioni 91 disegni di legge, che hanno portato all'approvazione di 64 leggi regionali (in tale numero non vengono conteggiate le leggi oggetto di stralcio in sede di Aula).

A queste vanno aggiunti i 4 schemi di disegni di legge approvati ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto e trasmessi al Parlamento nazionale, che hanno riguardato i seguenti temi: il ripristino dei tribunali minori (I commissione); il dimensionamento scolastico, l'abolizione del numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie (V commissione); i limiti all'impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e di videogiochi da parte di minori (VI commissione). Uno di questi, quello concernente l'abolizione del numero chiuso per la laurea nelle professioni sanitarie, è stato approvato dal Parlamento nazionale divenendo legge dello Stato.

Inoltre, sono stati resi 112 pareri su atti del Governo ed approvate in commissione 23 risoluzioni, mentre altre sono state depositate e non discusse ovvero comunque non hanno avuto seguito.

Va ricordato, per sommi capi, l'esercizio delle funzioni riportate di seguito:

- quella legislativa, con l'approvazione per l'Aula di molti disegni di legge e, sempre nell'ambito dell'istruttoria delle leggi, il potere consultivo in merito a disegni di legge assegnati dalla Presidenza dell'Ars per il parere ovvero sui quali il parere sia stato richiesto da altre commissioni;

- la funzione consultiva rispetto al Governo regionale, che si esprime rendendo pareri sugli atti governativi ai sensi del regolamento interno ovvero ai sensi di norme di legge specifiche;

- la funzione di indirizzo politico, attraverso l'approvazione di risoluzioni in commissione alla quale potrebbe aggiungersi una funzione di controllo sull'operato del governo da esplicare con gli strumenti regolamentari e legislativi previsti con attenzione per fatti o temi specifici ovvero attraverso il monitoraggio degli obiettivi inizialmente posti dal Governo regionale;

- la discussione e lo svolgimento di interrogazioni presentate in commissione, da ricondurre alla potestà ispettiva attribuita ai deputati esercitabile anche in sede di commissione;

- infine, l'attività conoscitiva, esplicitata attraverso audizioni dei rappresentanti del Governo, dei dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti dalla stessa controllati e vigilati nonché di altri soggetti del settore pubblico nonché, per esempio, la possibilità di avanzare apposite richieste di informazioni

sulle tematiche di interesse o su temi specifici. Assai utilizzato anche il potere di audire rappresentanti delle categorie sociali e professionali che trova fondamento nel terzo comma dell'articolo 12 dello Statuto. Ciò in vista non soltanto dell'esame o della possibile predisposizione di disegni di legge, ma anche al fine di condurre approfondimenti sulle tematiche di maggiore interesse nei settori e nei campi di competenza di ciascuna commissione. Alla funzione conoscitiva va, inoltre, ricondotto lo svolgimento di indagini conoscitive che, in questo scorcio di legislatura, sono state autorizzate dalla Presidenza dell'Ars con riguardo alla materia del funzionamento del pronto soccorso (sulla quale è stata anche istituita apposita sottocommissione della Commissione VI) e sul monitoraggio delle norme di attuazione esistenti (Commissione speciale Statuto). Particolare approfondimento è stato inoltre dedicato dalla commissione Unione europea alla ricognizione dello stato di attuazione nella Regione delle misure afferenti al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

2.1. Funzione legislativa

In particolare, nella prima metà della legislatura (fino al 30 aprile 2025, data utilizzata come parametro da questo Rapporto) sono stati esitati per l'Aula 91 disegni di legge, che hanno portato all'approvazione di 64 leggi regionali (il numero, come prima precisato, non tiene conto delle leggi derivanti da procedure di stralcio) e di 4 schemi di progetti di legge approvati ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto e trasmessi al Parlamento nazionale.

Va ascritto a tutta l'Aula, con il decisivo filtro delle commissioni parlamentari, il merito di aver approvato i documenti finanziari per l'esercizio 2024 e 2025, nonché quelli a carattere triennale per il triennio 2024-2026 e 2025-2027 nei termini previsti dalla legge senza fare ricorso quindi – e non accadeva da parecchi anni – all'esercizio provvisorio. Soltanto nel primo scorcio di legislatura con la prima legge di bilancio e la prima legge di stabilità della legislatura è stato necessario procedere all'approvazione dell'esercizio provvisorio seppure per due mesi. Alcuni importanti interventi sono stati assunti poi con l'approvazione dei cosiddetti disegni di legge “collegati” o con manovre correttive approvate nel prosieguo.

Non può non rilevarsi, alla luce dei dati di seguito riportati, che la Commissione più “prolifica” sotto il profilo dei risultati statistici raggiunti è stata la commissione “bilancio”, senza con ciò esprimere alcuna valutazione di natura qualitativa rispetto ai contenuti, alle modalità e agli esiti del lavoro di questa e delle altre commissioni. Per citare soltanto il dato principale relativo alle leggi approvate,

la II commissione ha esitato per l'aula ben 53 disegni di legge, poi trasfusi in 43 leggi regionali. Il dato è ancor più rilevante considerato che si tratta di più della metà della totalità della produzione legislativa regionale del periodo preso in considerazione.

Seppure in alcuni casi si tratta di leggi che scaturiscono da vincoli normativi ben precisi, come nelle ipotesi di documenti finanziari e del ciclo di bilancio o di collegati alla manovra di finanza pubblica, resta comunque un risultato assai significativo del quale occorre tener conto nell'ambito delle valutazioni generali sulle tendenze della legislazione e della politica regionale.

Si segnala, inoltre, che alcune di queste leggi (29 in totale) hanno riguardato il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi della normativa di contabilità e, in particolare, dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni. In questo modo l'Assemblea regionale ha contribuito a fare certezza rispetto alle poste del bilancio regionale, in ossequio ai principi di certezza del diritto ed equilibrio di bilancio.

Va, tuttavia, per completezza, ricordato che il lavoro fatto in commissione "Bilancio" viene comunque svolto il più delle volte in raccordo con le commissioni di merito, con un'opera di costante rapporto fra i gruppi parlamentari nonché sulla base delle indicazioni emerse in conferenza dei capigruppo, in ordine ai provvedimenti da adottare ed alle procedure concordate e specialmente con riferimento ai tempi ed alle priorità da rispettare.

In relazione ai più importanti provvedimenti normativi adottati dalle commissioni permanenti, si rinvia alle premesse ed alle schede riepilogative di seguito riportate per ciascuna commissione.

Si ritiene in questa sede di ricordare a titolo esemplificativo:

- le misure adottate in favore dei comuni siciliani nelle leggi di stabilità e nei cosiddetti "collegati" e l'adozione da parte della I commissione della legge per il riconoscimento e il sostegno della funzione educativa e sociale dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze, come strumento di partecipazione istituzionale delle nuove generazioni alla vita politica e amministrativa. Tra le proposte legislative trasmesse dalla I Commissione alla Commissione bilancio, ancora in attesa del relativo parere sulla copertura finanziaria, si evidenziano la riforma dell'ordinamento della polizia locale, le disposizioni volte all'ottenimento della parità retributiva di genere e la regolamentazione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni;
- che la III Commissione ha portato a termine la legge di riforma del settore delle cave e del materiale lapideo (l.r. 2 aprile 2024, n. 6, disegno di legge n. 239 "Riordino della normativa sui materiali da cave e materiali lapidei"). Un'altra importante riforma, quella sui consorzi di bonifica, in attesa da anni, è stata esitata

e, dopo il parere della II commissione sulla copertura finanziaria degli oneri, è in procinto di essere esaminata dall'aula;

- tra le leggi omogenee ed organiche approvate, si evidenzia in modo particolare il recepimento delle modifiche al codice degli appalti, con l'approvazione in aula della legge regionale 12/2023, a breve distanza dall'entrata in vigore della corrispondente riforma nazionale. Importante anche la legge regionale n. 27 del 2024 relativa a modifiche della legislazione in materia di urbanistica e contenente anche norme in tema di edilizia corrispondenti ad analoghe novelle approvate in campo nazionale.

- in tema di turismo (V commissione), è stata varata la disciplina e la classificazione delle strutture ricettive turistiche (ddl n. 604, trasfuso nella legge regionale n. 6 del 2025);

- in materia sanitaria, possono essere annoverati fra i principali provvedimenti legislativi approvati in questo scorcio di legislatura: la legge di istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie e dello psicologo delle cure primarie, approvata all'unanimità in commissione, fortemente condivisa anche in aula; la legge per la lotta al crack e alle altre dipendenze, anch'essa approvata all'unanimità in VI commissione (legge regionale n. 26 del 2024 recante "Sistema integrato e diffuso di prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze"). Nel lasso di tempo preso in considerazione la Commissione ha, inoltre, esitato per la II commissione il disegno di legge n. 485 "Interventi di sostegno e protezione sociale in favore di soggetti inseriti in contesti di criminalità affinché siano liberi di scegliere" che è stato poi approvato nella seduta d'Aula del 28 maggio 2025.

2.2. Funzione consultiva su atti del governo

L'espressione dei pareri sugli atti del governo regionale costituisce un'importante manifestazione del potere delle commissioni e, in qualche modo, se pur essa si ascrive alla funzione di tipo consultivo, rappresenta una delle modalità della commissione per esercitare il potere di controllo e monitoraggio sull'operato del governo regionale.

Nonostante si tratti, infatti, di pareri obbligatori nella richiesta, ma non vincolanti per il prosieguo delle attività governative, va da sé che l'acquisizione del parere favorevole costituisce un modo per il governo regionale di procurarsi l'assenso rispetto alle scelte concrete da assumere.

A parte le nomine negli enti regionali e in quelli sottoposti a vigilanza e controllo della regione, le commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimersi,

spesso ai sensi di specifiche norme regionali, anche su alcuni atti programmatici di carattere generale e su interventi che mirano a rendere concreti gli orientamenti del Governo. Tra gli altri, ricordiamo gli atti di programmazione dei fondi extraregionali e la rimodulazione degli stessi, sui quali sono chiamate ad esprimersi la Commissione Bilancio e la Commissione Ue, i piani e programmi sanitari e sulla rete sociosanitaria e ospedaliera, argomento di grandissimo interesse per tutti i cittadini, gli atti concernenti la gestione dei rifiuti ovvero quelli relativi alla pianificazione dell'uso delle risorse idriche, dei trasporti, del turismo.

Il numero complessivo dei pareri resi è stato di 109, a fronte di 204 richieste di parere pervenute alle Commissioni nel periodo di riferimento. Si rinvia in proposito alle schede relative all'attività delle singole commissioni, evidenziando in questa sede soltanto a titolo esemplificativo alcuni dei pareri resi nell'ambito della funzione consultiva rispetto al Governo regionale.

In merito ai pareri resi sulle nomine governative (di competenza della I commissione, con una procedura peculiare che aggrava la possibilità che il parere si consideri negativo richiedendosi a tal fine la metà più uno dei voti contrari) si segnalano quelli sulle designazioni dei direttori generali delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, contraddistinti da un'intensa attività istruttoria e di interlocuzione con il governo regionale.

La Commissione Bilancio ha, in modo particolare, reso parere su atti del Governo per lo più attuativi di misure di aiuto alle imprese oppure di normazione secondaria rispetto anche a nuovi interventi previsti dalle ultime leggi di stabilità regionale; si segnalano, in particolare i pareri sul Fondo di progettazione per i comuni previsto dall'articolo 5 legge regionale n. 1/2024 e sugli strumenti finanziati con il Fondo Sicilia ed inoltre il parere reso sul Piano di risanamento dell'Azienda siciliana trasporti S.p.A.

La Commissione Ue e la Commissione Bilancio si sono inoltre espresse, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 9/2009, sugli atti - e sulle relative rimodulazioni - relativi all'utilizzo delle risorse extraregionali destinate alla Sicilia e, principalmente, il Piano di sviluppo e coesione ed il PO FESR, sia del precedente sia dell'attuale ciclo di programmazione.

2.3 Funzione di indirizzo politico e di controllo

Nel corso del periodo in sono state approvate dalle commissioni in tutto 23 risoluzioni.

Nel lasso di tempo preso in considerazione si è registrato un buon utilizzo di questo strumento, espressione della funzione di indirizzo politico delle

commissioni e solo di conseguenza dell'Assemblea regionale. La risoluzione, infatti, è un atto proprio della commissione medesima, come configurato dall'articolo 158-ter del regolamento interno, tanto che deve essere presentata necessariamente da uno dei suoi componenti. Si segnala, peraltro, che tale strumento è stato attivato da quasi tutte le commissioni anche se non sempre le risoluzioni presentate hanno trovato definitiva approvazione (ne sono infatti state presentate circa il doppio rispetto a quelle approvate, 45 rispetto a 23).

Nell'ambito della funzione di controllo sull'operato del Governo possono essere annoverati anche alcuni approfondimenti svolti o richiesti in merito alle azioni governative, sviluppati nel corso di sedute di commissioni nell'ambito delle quali sono emerse le tematiche in questione.

In taluni casi le risoluzioni hanno riguardato importanti atti o attività del governo regionale: fra queste ricordiamo quella approvata in IV commissione concernente l'aggiornamento del piano rifiuti, un tema profondamente attuale ed importante per la Regione. Sempre con risoluzione la V Commissione, anche a seguito di audizione dei vari soggetti coinvolti nella vicenda, ha approvato un atto di indirizzo in adempimento delle proposte volte alla tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'Albero Falcone in via Notarbartolo.

2.4 Funzione conoscitiva

Assai rilevante nel periodo in oggetto è stato inoltre lo svolgimento dell'attività conoscitiva esplicitata soprattutto attraverso lo svolgimento di audizioni.

Si fa presente, peraltro, che l'esigenza di uno stretto contatto con le realtà delle categorie sociali, imprenditoriali e civili e con le problematiche dalle stesse sollevate, prese in considerazione nel corso dei lavori di Commissione, ha di fatto comportato un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'articolo 12, comma 3, dello Statuto con implicazioni non strettamente legate all'attività legislativa.

Nel lasso di tempo considerato dal presente Rapporto si sono svolte 721 audizioni (questo è il numero delle audizioni poste all'ordine del giorno dei lavori delle commissioni, e svolte, ma molto più alto è il numero dei soggetti auditi, essendo possibile che nel corso della stessa audizione gli intervenuti fossero più soggetti) – sia al fine di acquisire elementi conoscitivi per l'esame dei disegni di legge che per la rappresentazione delle istanze provenienti dalle categorie sociali e professionali, nelle materie di competenza delle commissioni parlamentari, che a volte hanno proceduto anche congiuntamente alla convocazione dei soggetti interessati.

A titolo informativo si segnala che la Commissione che ha promosso il più alto numero di audizioni è stata la IV commissione con 138 audizioni, mentre la VI commissione ne ha svolte 126 concernenti le questioni maggiormente spinose relative al funzionamento ed alla gestione dei presidi sanitari e delle strutture ospedaliere dell'isola.

La Commissione Salute ha inoltre avviato un'indagine conoscitiva sul tema del funzionamento dei presidi di pronto soccorso in Sicilia, nominando apposita sottocommissione che sta lavorando nella raccolta e nell'analisi dei dati ai fini di un'iniziativa in sede plenaria sul tema.

Particolarmente proficuo è stato il lavoro svolto dalla commissione parlamentare "antimafia" che, con la riforma della sua legge istitutiva approvata all'inizio della XVII legislatura, aveva visto ampliare il proprio ambito di competenza, includendo una serie di attribuzioni ascrivibili in buona sostanza alla materia della lotta alla corruzione. Rinviamo alla scheda specifica in materia, si evidenzia in questa sede che la commissione ha effettuato nel periodo in questione 120 audizioni, ascoltando molti soggetti interessati, innanzitutto con un monitoraggio generale sul territorio regionale e con una serie di incontri con le autorità statali operanti nelle nove province regionali e con i sindaci ed altri soggetti impegnati nella lotta alla criminalità e nel mantenimento della sicurezza pubblica.

Interessante anche l'attività conoscitiva svolta dalla commissione speciale istituita per la revisione dello Statuto e la materia statutaria, commissione la cui attività è seguita a cura del Servizio studi. Tale attività ha riguardato profili di carattere istituzionale, quale il tema dell'autonomia differenziata ovvero quello sul riconoscimento da parte dello Stato degli svantaggi derivanti alla condizione di insularità, nonché ancora il tema relativo alla ricognizione delle norme di attuazione in itinere, affrontato nel corso di apposita indagine conoscitiva autorizzata in materia.

A parte l'attività delle commissioni legislative permanenti va segnalata quella, anch'essa conoscitiva, svolta dalla Commissione Ue in tema di riprogrammazione dell'utilizzo dei fondi extraeuropei nonché in materia di monitoraggio sulla programmazione, attuazione e lo stato di avanzamento finanziario degli interventi in Sicilia a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Tale attività si è affiancata a quella, espressione della funzione consultiva, discendente dal disposto del citato art. 50 della legge regionale n. 9/2009, sempre in tema di utilizzo delle risorse extraregionali destinate alla Sicilia.

2.5 *Parere su schemi norme attuazione Statuto*

Immediata applicazione già nella XVII legislatura ha avuto l'articolo 15 della legge statutaria (legge regionale n. 26/2020), a mente del quale l'Assemblea regionale siciliana esprime parere obbligatoriamente sugli schemi di norme di attuazione dello Statuto della Regione di iniziativa governativa.

Si tratta di una norma dalla notevole valenza istituzionale, che mira a garantire il coinvolgimento dell'Assemblea regionale siciliana nella procedura di formazione delle norme di attuazione. Rilevante quindi la valenza che riveste il precedente, verificatosi nel periodo in questione. Già sul finire della passata legislatura si era data attuazione a tale previsione, individuando anche i passaggi procedurali interni ed in particolare il parere della Commissione competente e successivamente il parere dell'Aula.

Anche nel periodo di tempo interessato dal presente lavoro la norma della legge statutaria ha trovato applicazione. In particolare, l'Assemblea ha dato parere sullo schema di norme di attuazione trasmesso dal governo "deliberazione della Giunta regionale n. 223 del 15/06/2023 - Schema di decreto: Abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli» - Apprezzamento". Il parere dell'Aula è stato reso nella seduta n. 54 del 18 luglio 2023, a seguito della previa istruttoria svolta nella commissione per la revisione dello Statuto ed anche in commissione Bilancio.

Sulla stessa materia si segnala che proprio la citata Commissione speciale per la revisione dello Statuto e della legge statutaria istituita all'inizio della legislatura in corso ed insediatasi nel marzo 2023 ha svolto un'attività di audizione e di monitoraggio in merito alle iniziative della commissione paritetica istituita ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto. In particolare, la stessa Commissione ha approvato una risoluzione intesa ad impegnare il Governo alla predisposizione di uno schema di norme di attuazione per trasferire ai comuni dell'isola le funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del Tulp. A seguito di tale risoluzione è stato predisposto e trasmesso alla commissione statuto per il parere ai sensi della citata legge statutaria, lo schema di norma di attuazione in materia sul quale la commissione ha avuto modo di esprimersi formulando delle osservazioni. L'emanazione della norma di attuazione, in quanto da trasfondere in decreto presidenziale e quindi in atto statale, non è ad oggi avvenuta attendendo i successivi passaggi procedurali.

CONCLUSIONI

Si rinvia alle schede relative all'attività di ciascuna commissione per i dati alle stesse riferibili, ciascuna nel proprio ambito di competenza.

Nei prospetti, oltre al dato riepilogativo riguardante i lavori di tutte le commissioni, il lettore troverà, per ciascuna commissione, una breve premessa e una scheda informativa sull'attività svolta, corredata da un prospetto di sintesi con dati quantitativi e statistici. Tali schede, oltre alle commissioni legislative ed a quella riguardante l'attività dell'Unione europea nonché alla commissione per la lotta alla mafia e alla corruzione, sono presenti anche per la commissione per la revisione dello Statuto e della legge statutaria incardinata presso il Servizio studi.

Conclusivamente, si rassegna che l'attività delle commissioni parlamentari si è svolta regolarmente, garantendo l'espletamento di tutte le attività di competenza e tenendo conto delle decisioni della Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari e delle priorità e dei tempi dalla stessa indicati relativamente all'attività legislativa.

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

UN QUADRO COMPLESSIVO

XVIII LEGISLATURA

Sedute di Commissione convocate	1.148
Sedute di Commissione svolte	1.042
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	21
Sedute di Sottocommissione	10
Audizioni	721
DDL presentati	936
DDL ritirati	15
DDL irricevibili (non assegnati)	30
DDL assegnati per l'esame	891
DDL esitati per l'Aula (1)	91
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	34
DDL divenuti legge regionale (2)	64
DDL approvati dall'Aula e trasmessi al Parlamento nazionale	4
DDL ricevuti per l'espressione del parere (3)	400
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	100
Richieste di parere su atti del Governo	201
Pareri resi su atti del Governo	112
Risoluzioni presentate	45
Risoluzioni approvate	23

(1) Nel computo sono ricompresi anche i ddl voto da trasmettere al Parlamento nazionale.

(2) Nel computo non sono ricomprese le leggi oggetto di stralcio in sede di Aula.

(3) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

LA I COMMISSIONE “AFFARI ISTITUZIONALI”

XVIII LEGISLATURA

Nel periodo compreso tra il 23 novembre 2022 ed il 30 aprile 2025, la I Commissione ha complessivamente svolto 186 sedute nel suo *plenum*.

Le sedute dell’Ufficio di presidenza sono state solo 5 anche perché talune decisioni solitamente prese dal suddetto organo ristretto sono state adottate, con il consenso di tutti i componenti, durante le sedute ordinarie della Commissione.

In merito all’attività legislativa, la Commissione è stata impegnata nella realizzazione di ampie e complete fasi istruttorie con la partecipazione attiva e propositiva di dirigenti, sindacati, esperti, consulenti ed associazioni di settore, sia nella fase di elaborazione che nella fase di coordinamento dei disegni di legge.

Tra i cinque disegni di legge approvati dalla I Commissione e divenuti leggi regionali occorre segnalare quello relativo al riconoscimento ed al sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio comunale dei giovani, una norma che si propone di avvicinare le giovani generazioni all’attività politica e amministrativa contrastando in tal modo teorie demagogiche ed antidemocratiche che tendono a colpire il concetto stesso di rappresentanza politica.

Il disegno di legge voto approvato dalla I Commissione e dall’Assemblea, e proposto per l’approvazione al Parlamento nazionale, inerisce ad una diversa ubicazione dei tribunali nella Regione che tenga maggiormente conto delle singole specificità territoriali.

Tra le proposte legislative trasmesse alla Commissione bilancio, che sono ancora in attesa del relativo parere sulla copertura finanziaria, si evidenziano la riforma dell’ordinamento della polizia locale, le disposizioni volte all’ottenimento della parità retributiva di genere e la regolamentazione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni.

La I Commissione ha approvato una risoluzione volta a chiarire la normativa sulla determinazione della misura dei gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri circoscrizionali delle città di Palermo, Catania e Messina.

Riguardo all’attività non legislativa, la I Commissione, su novantasei richieste di parere, ha reso trentotto pareri favorevoli e nessuno contrario.

Tra i pareri favorevoli è da evidenziare quello, espresso con osservazioni, sulle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia

di trasferimento ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa e quello sul Piano triennale per l'accoglienza e l'inclusione (2024-2026).

In merito ai pareri resi sulle nomine governative, si segnalano quelli sulle designazioni dei direttori generali delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, contraddistinti da un'intensa attività istruttoria e di interlocuzione con il governo regionale.

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

LA I COMMISSIONE “AFFARI ISTITUZIONALI”

XVIII LEGISLATURA

Sedute di Commissione convocate	199
Sedute di Commissione svolte	186
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	5
Sedute di Sottocommissione	0
Audizioni	50
DDL assegnati per l'esame	150
DDL esitati per l'Aula (1)	12
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	15
DDL divenuti legge regionale	5
DDL approvati dall'Aula e trasmessi al Parlamento nazionale	1
DDL ricevuti per l'espressione del parere ⁽²⁾	66
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	10
Richieste di parere su atti del Governo	96
Pareri resi su atti del Governo	38
Risoluzioni presentate	1
Risoluzioni approvate	1

(1) Nel computo sono ricompresi anche i ddl voto da trasmettere al Parlamento nazionale.

(2) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

LA II COMMISSIONE “BILANCIO”

XVIII LEGISLATURA

La Commissione ‘Bilancio’ nella XVIII legislatura si è insediata con la seduta del 23 novembre 2022.

Nel periodo considerato dal presente lavoro, come rappresentato dallo schema che segue, la Commissione ha svolto complessivamente 154 riunioni nell’esercizio di tutte le funzioni di competenza. Circa l’attività legislativa, la Commissione si è dedicata principalmente all’esame degli atti del ciclo di bilancio, il quale, negli anni in considerazione, ha presentato delle peculiarità che hanno avuto riflessi sull’esercizio della funzione legislativa non solo della Commissione ma anche dell’Assemblea nel suo insieme.

Innanzitutto, il ricorso all’esercizio provvisorio ha avuto luogo solamente con riferimento all’esercizio finanziario 2023 e limitatamente ad un periodo di due mesi, e ciò anche in ragione dell’insediamento del Governo avvenuto sul finire del 2022. Mentre, per gli anni 2024 e 2025, si è proceduto alla definizione sia della legge di bilancio sia della legge di stabilità nei tempi regolari, approvando contestualmente in Aula, quale stralcio alla legge di stabilità, il c.d. “collegato”.

Altra caratteristica della legislatura è stata l’adozione, più volte, nel corso sia del 2023 sia del 2024, di leggi di variazioni del bilancio regionale che hanno impegnato la Commissione nell’esame di manovre finanziarie di una certa consistenza, che hanno introdotto nuove disposizioni; ciò è stato determinato soprattutto dalla liquidazione alla Regione da parte dello Stato di spettanze inerenti a IVA ed IRPEF.

Non sono stati esaminati, invece, disegni di legge di variazioni, o più tecnicamente di assestamento, legati ai rendiconti. Invero, un’ulteriore particolarità di questi anni è stata la mancata presentazione da parte del Governo dei disegni di legge di approvazione dei rendiconti per via della sospensione dei relativi giudizi di parifica della Corte dei conti; l’ultimo rendiconto parificato infatti è quello relativo all’anno 2019.

Sempre nell’ambito del ciclo del bilancio, la Commissione ha formulato le relazioni, propedeutiche agli atti di approvazione e di indirizzo dell’Aula, sui

documenti di economia e finanza regionale (DEFR) e sulle relative note di aggiornamento ed altresì sul bilancio consolidato della Regione.

Nel periodo in considerazione, la Commissione ha inoltre approvato 28 disegni di legge per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e disegni di legge di settore tra i quali si segnalano il n. 21 "Disposizioni in materia di tassa di circolazione" ed il n. 739/A Stralcio II "Norme in materia di Azienda siciliana trasporti S.p.a."

Con riferimento alla funzione consultiva, la Commissione ha reso il parere di competenza sulla copertura finanziaria dei disegni di legge delle Commissioni di merito, tra i quali si richiamano i disegni di legge in materia di enti locali per il particolare approfondimento richiesto anche sulla finanza locale.

La Commissione si è pronunciata altresì sulla copertura finanziaria degli emendamenti trasmessi dall'Aula ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento interno.

Nell'ambito della funzione consultiva, la Commissione ha reso parere su atti del Governo per lo più attuativi di misure di aiuto alle imprese oppure di normazione secondaria rispetto anche a nuovi interventi previsti dalle ultime leggi di stabilità regionale; si segnalano, in particolare i pareri sul Fondo di progettazione per i comuni previsto dall'articolo 5 legge regionale n. 1/2024 e sugli strumenti finanziati con il Fondo Sicilia ed inoltre il parere reso sul Piano di risanamento dell'Azienda siciliana trasporti S.p.A.

La Commissione si è inoltre espressa, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 9/2009, sugli atti - e sulle relative rimodulazioni - relativi all'utilizzo delle risorse extraregionali destinate alla Sicilia e, principalmente, il Piano di sviluppo e coesione ed il PO FESR, sia del precedente sia dell'attuale ciclo di programmazione.

Nell'ambito dell'attività conoscitiva e di indirizzo, la Commissione ha svolto complessivamente 58 audizioni, che, in maniera sintetica, si può dire hanno riguardato la finanza locale, le società partecipate dalla Regione e gli strumenti finanziari di supporto alle imprese, alle famiglie ed al terzo settore.

Nell'ambito della funzione di indirizzo, la Commissione ha approvato la risoluzione n. 3/II "Attribuzione di risorse destinate all'abbattimento degli interessi derivanti dai mutui per l'acquisto della prima casa ai cittadini residenti nei comuni delle aree interne".

Attività delle Commissioni

LA II COMMISSIONE “BILANCIO”

XVIII LEGISLATURA

Sedute di Commissione convocate	174
Sedute di Commissione svolte	154
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	1
Sedute di Sottocommissione	---
Audizioni	58
DDL assegnati per l'esame	105
DDL esitati per l'Aula	53
DDL divenuti legge regionale	43
DDL approvati dall'Aula e trasmessi al Parlamento nazionale	0
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	----
DDL ricevuti per l'espressione del parere(2)	61
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	39
Richieste di parere su atti del Governo	36
Pareri resi su atti del Governo	27
Risoluzioni presentate	4
Risoluzioni approvate	1

(1) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

Attività delle Commissioni

LA III COMMISSIONE “ATTIVITÀ PRODUTTIVE”

XVIII LEGISLATURA

La Commissione Attività produttive ha tenuto, tra il 10 novembre 2022 e il 30 aprile 2025, 104 sedute.

In tale periodo è diventato legge regionale (l.r. 2 aprile 2024, n. 6) il disegno di legge n. 239 “Riordino della normativa sui materiali da cave e materiali lapidei”; è stato approvato dall’Aula il disegno di legge n. 738 Stralcio III Comm. bis “Disposizioni in materia di attività produttive e sviluppo economico” e sono stati trasmessi per la discussione in Aula il disegno di legge n. 530/A in materia di riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione siciliana ed il disegno di legge n. 832/A Stralcio II/A “Aree a burocrazia semplificata e a legalità controllata”.

Inoltre la Commissione, nel periodo considerato, ha esitato e inviato in Commissione Bilancio, per il parere di competenza, i seguenti disegni di legge: nn. 385-61 “Norme per la promozione dell’artigianato di qualità. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3”, n. 496 “Norme in materia di domini collettivi” e n. 738 Stralcio III Comm. “Disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dell’amministrazione forestale, di prezzario nel settore agricolo e forestale, di regolarità contabile delle imprese agricole regionali e di contenzioso giudiziale del Consorzio di bonifica di Siracusa”.

In sede consultiva la Commissione ha espresso parere sui seguenti disegni di legge: n. 100 “Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2022-2024”, n. 244 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025”, n. 245 “Legge di stabilità regionale 2023-2025”, n. 637 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026”, n. 638 “Legge di stabilità regionale 2024-2026”, n. 738 “Modifiche ed integrazioni di Norme”, n. 739 “Disposizioni finanziarie varie”, n. 809 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026”, n. 831 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027”, n. 832 “Legge di stabilità regionale 2025-2027” e n. 933 “Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”.

Inoltre, è stata svolta la consueta attività di audizioni delle categorie produttive. Nell’ambito di tale attività sono state discusse e approvate le risoluzioni: n. 1/III “Gravi criticità nella produzione e distribuzione dell’uva da

tavola siciliana”, n. 3/III “Provvedimenti per fronteggiare la crisi idrica in Sicilia. Realizzazione di una traversa sul fiume Verdura e progettazione di una diga lungo il fiume Verdura in provincia di Agrigento” e n. 5/III “Iniziative in sostegno del comparto pesca della Sicilia”.

Nel lasso di tempo considerato la Commissione ha altresì esaminato, per il parere prescritto dalla legge, i seguenti atti del Governo: n. 8/III “Art. 88, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 - Modalità operative per la concessione dei contributi di cui all’art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche e integrazioni, per le operazioni di credito agevolato in favore delle imprese artigiane - Nuovo testo – Apprezzamento”; n. 26/III “Approvazione bilancio finale di liquidazione dell’Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) in liquidazione”; n. 29/III “Schema di Regolamento ‘Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi freschi o conservati – Tutela degli ecosistemi tartufigeni’. Apprezzamento”; n. 61/III “Avviso pubblico per la formazione di un albo dei fornitori di foraggi e l’allegato B - Avviso pubblico allevatori in attuazione della lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20”; n. 69/III “Articolo 13 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23”, n. 101/III “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 - articolo 88 - Agevolazioni per le imprese artigiane ai sensi dell’articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche e integrazioni - Nuovo testo sulle modalità operative di concessione delle agevolazioni del fondo ‘Più Artigianato’ – Apprezzamento”; il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2023-2025; il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024-2026 e il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025-2027.

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

LA III COMMISSIONE “ATTIVITÀ PRODUTTIVE”

XVIII LEGISLATURA

Sedute di Commissione convocate	121
Sedute di Commissione svolte	104
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	2
Sedute di Sottocommissione	0
Audizioni	70
DDL assegnati per l'esame	126
DDL esitati per l'Aula	4
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	6
DDL divenuti legge regionale	2
DDL approvati dall'Aula e trasmessi al Parlamento nazionale	0
DDL ricevuti per l'espressione del parere ⁽²⁾	48
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	14
Richieste di parere su atti del Governo	15
Pareri resi su atti del Governo	9
Risoluzioni presentate	5
Risoluzioni approvate	3

(1) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

LA IV COMMISSIONE “AMBIENTE TERRITORIO E MOBILITÀ”

XVIII LEGISLATURA

La IV Commissione ‘Ambiente, territorio e mobilità’, ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento interno dell’Assemblea, ha competenza nelle seguenti materie: lavori pubblici, assetto del territorio, ambiente, beni ambientali, parchi e riserve naturali, foreste, comunicazioni, mobilità, trasporti, infrastrutture, porti ed aeroporti civili.

La Commissione, nel corso della prima metà della XVIII legislatura, si è riunita 145 volte nel suo *plenum* e ha svolto 3 sedute dell’Ufficio di Presidenza.

Nelle materie di competenza sono stati assegnati per l’esame 115 disegni di legge. Di questi, sei sono stati approvati per l’Aula e quattro sono stato approvati definitivamente dall’Aula e divenute altrettante leggi regionali.

Tra queste ultime si segnala, anzitutto, il disegno di legge n. 519, “Recepimento del nuovo codice dei contratti pubblici”, di iniziativa governativa, approvato dalla Commissione per l’Aula nella seduta n. 42 del 26 luglio 2023 e, successivamente, approvato da quest’ultima nella seduta n. 68, del 3 ottobre 2023 (adesso legge 12 ottobre 2023, n. 12, “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”).

Particolarmente impegnativa si è rilevata l’istruttoria del disegno di legge n. 499, Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Il disegno di legge, d’iniziativa governativa, era originariamente suddiviso in due Titoli: il primo, perlopiù, dedicato alla pianificazione urbanistica. Il secondo volto a modificare disposizioni in materia edilizia, in alcuni casi, per recepire nell’ordinamento regionale modifiche normative intervenute a livello nazionale; in altri, per intervenire sulla disciplina in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia e della sanatoria delle opere abusive.

Tale disegno di legge come appena descritto (composto da 27 articoli) era stato approvato dalla Commissione nella seduta del 16 gennaio 2024 e trasmesso all’Aula, corredato della relativa relazione di accompagnamento. Tuttavia, nelle more dell’esame del disegno di legge da parte dell’Aula, il Governo nazionale ha approvato il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, che tra le altre cose interviene sul d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE)”, recepito in Sicilia (in parte con modifiche) con la legge regionale n. 16/2016.

Tale circostanza ha comportato la scelta – formalizzata da una decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari – di rinviare il disegno di legge n. 499/A in Commissione, ai sensi dell’articolo 121-*quater* del Regolamento interno, per un ulteriore approfondimento istruttorio, così da accertare in che

misura il decreto-legge n. 69 del 2024 incidesse sui relativi contenuti ed eventualmente provvedere alle modifiche ritenute necessarie.

Pertanto, la Commissione ha esaminato nuovamente il disegno di legge e, nella seduta del 10 luglio 2024, ha deliberato di approfondire successivamente le disposizioni in materia di edilizia (ritenendo utile attendere che il decreto-legge n. 69/2024 completasse l'iter di conversione in legge) e di trasmettere all'Aula la sola parte del disegno di legge n. 499/A contenente le norme in materia di governo del territorio.

Tale disegno di legge – denominato 499/A STRALCIO I/A – è stato esaminato d'Aula e, definitivamente approvato nella seduta del 29 ottobre, pubblicato in Gazzetta ufficiale della Regione siciliana: legge regionale 18 novembre 2024, n. 27, "Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme".

La Commissione ha altresì approvato, nella seduta n. 135 del 5 marzo 2025, il disegno di legge n. 738 Stralcio IV Comm. ter, "Disposizioni in materia di noleggio con conducente e trasporto pubblico locale", di iniziativa parlamentare, definitivamente approvato d'Aula, con il medesimo titolo e divenuta legge regionale 8 aprile 2025, n. 19.

Per quel che concerne l'attività di indirizzo politico e di controllo, numerose sono state le sedute in cui la Commissione è stata impegnata a esaminare richieste di parere su atti amministrativi del Governo regionale – assegnati alle commissioni ai sensi dell'articolo 70-*bis* del Regolamento interno – nonché a discutere e approvare risoluzioni. Nello specifico, si segnalano la discussione e l'approvazione di 8 risoluzioni, nonché lo svolgimento di 16 interrogazioni a risposta orale in Commissione.

Sebbene sotto il profilo procedurale non si sia trattato di un parere ai sensi dell'articolo 70-*bis* del Regolamento interno dell'ARS, non si può mancare di segnalare che la Commissione ha svolto l'esame dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti (stralcio rifiuti urbani), che si è concluso con l'approvazione della Risoluzione n. 9/IV.

È infine da segnalare l'ampio spazio dedicato all'attività conoscitiva. La Commissione ha svolto diverse audizioni, volte ad ascoltare anzitutto i rappresentanti del governo, ma anche professionisti, sindacati, rappresentanti degli enti locali, dirigenti locali e regionali, nonché rappresentanti di comitati ed associazioni del terzo settore. Non di rado, le audizioni sono state altresì finalizzate allo svolgimento dell'attività istruttoria sui disegni di legge già all'esame della Commissione o in vista della redazione di un nuovo disegno di legge.

In alcuni casi, per la peculiare rilevanza territoriale delle questioni trattate, la Commissione ha ritenuto opportuno che le audizioni si svolgessero sul territorio. Così, nel caso dell'audizione sulle problematiche inerenti alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, alla situazione delle discariche, nonché sulle problematiche del servizio idrico integrato, con particolare riferimento al territorio di Siracusa (che si è svolta presso la prefettura di Siracusa) e l'audizione in merito alle problematiche relative alla costruzione e localizzazione di impianti da fonti rinnovabili *off shore* (che si è svolta presso il comune di Mazara del Vallo).

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

LA IV COMMISSIONE “AMBIENTE TERRITORIO E MOBILITÀ”

XVIII LEGISLATURA

Sedute di Commissione convocate	158
Sedute di Commissione svolte	145
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	3
Sedute di Sottocommissione	0
Audizioni	138
DDL assegnati per l'esame	115
DDL esitati per l'Aula	6
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	1
DDL divenuti legge regionale	4
DDL approvati dall'Aula e trasmessi al Parlamento nazionale	0
DDL ricevuti per l'espressione del parere ⁽²⁾	53
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	12
Richieste di parere su atti del Governo	14
Pareri resi su atti del Governo	11
Risoluzioni presentate	11
Risoluzioni approvate	8

(1) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

LA V COMMISSIONE “ CULTURA FORMAZIONE E LAVORO ”

XVIII LEGISLATURA

La V Commissione legislativa permanente, nel periodo coincidente con la prima metà della XVIII legislatura, ha tenuto 137 sedute.

Le prime settimane della legislatura, negli ultimi mesi dell'anno 2022, sono state dedicate alle dichiarazioni programmatiche degli Assessori di riferimento nelle materie di competenza della Commissione.

Nel corso del 2023, la Commissione ha esitato quattro disegni di legge per l'Aula e, segnatamente:

- il n. 365/A: "Norme in favore della Fondazione Gal Hassin – Centro internazionale per le scienze astronomiche”;
- il n. 395/A “Disegno di legge da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante ‘Dimensionamento scolastico. Modifiche all'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.’”, approvato dall'Assemblea nella seduta n. 48 del 28 giugno 2023;
- il n. 188/A “Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29”, approvato dall'Assemblea nella seduta n. 64 del 19 settembre 2023, volto ad adeguare l'ordinamento regionale al quadro normativo nazionale in materia di salute degli sportivi, approvato dall'Assemblea nella seduta n. 64 del 19 agosto 2023;
- il n. 378-506, “Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione, recante ‘Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie. Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264’”, approvato dall'Assemblea nella seduta n. 69 del 4 ottobre 2023.

Nello stesso periodo ha espresso parere, per le parti di competenza, sui disegni di legge:

- n. 244 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023/2025”;
- n. 245 "Legge di stabilità regionale 2023/2025”;
- n. 21/A Stralcio III/A “Norme complementari alle misure finanziarie per il 2022”.

Relativamente all'attività di indirizzo politico, anche a seguito di audizioni delle parti sociali coinvolte nella vicenda, ha approvato, ai sensi dell'articolo 158-ter del Regolamento interno, la Risoluzione n. 1/V “Atto di indirizzo a tutela dei lavoratori impiegati dal Consorzio Sintesi a beneficio di Wind Tre S.P.A”.

Nel corso del 2024, la Commissione ha esitato due disegni di legge per l'Aula e, segnatamente: il ddl n. 692 /A: " Disposizione urgenti in materia di strutture turistico ricettive", approvato dall'Assemblea nella seduta n. 101 del 20 marzo 2024, e il ddl n. 729 /A "Modifiche dell'art.40 della l.r. 31 gennaio 2024, n.3, 'Concessione per l'uso di spazi e la riproduzione dei beni culturali in consegna ad istituti e luoghi della cultura della regione'. Disposizioni varie e finanziarie.", divenuto legge regionale 9 maggio 2024, n. 18, che ha provveduto a recepire nell'ordinamento regionale le novità introdotte dal decreto ministeriale n. 108 del 21 marzo 2024 in materia di determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni culturali.

Ha poi esaminato nell'articolato, trasmettendoli alla Commissione Bilancio per il parere sulla copertura, i disegni di legge n. 543-672 "Norme per la diffusione e promozione della *street art* in Sicilia" e n. 253 "Norme per il riconoscimento e la valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Sicilia".

Ha inoltre espresso parere, per le parti di competenza, su cinque disegni di legge, tra i quali i disegni di legge di bilancio e stabilità, esaminati successivamente al DEFR ed alla NADEFR, nonché su alcuni atti del Governo quali il 'Piano di ripartizione dei finanziamenti da assegnare agli Enti gestori delle scuole di servizio sociale', sul 'Programma triennale sviluppo turistico' e sulla 'Ricostituzione del consiglio dei beni culturali'.

Relativamente all'attività di indirizzo politico, la Commissione, anche a seguito di audizione dei vari soggetti coinvolti nella vicenda, ha approvato, ai sensi dell'articolo 158-ter del Regolamento interno, la Risoluzione n. 2/V "Atto di indirizzo in adempimento delle proposte volte alla tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'Albero Falcone in via Notarbartolo".

Di particolare rilievo è stato poi il lavoro svolto sul disegno di legge n. 604, "Disciplina delle strutture turistico-ricettive", di iniziativa governativa e volto a riordinare in maniera organica il settore, approvato dall'Assemblea nella seduta n. 156 del 12 febbraio 2025.

Nel corso del 2025, fino ad oggi, la Commissione è tornata ad esprimersi su alcuni atti del Governo, tra cui: il 'Piano triennale di sviluppo turistico regionale 2025/2027'; la Convenzione di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 14/2019 ed all'articolo 27 della legge regionale n. 16/2022, gli 'Interventi in favore dell'aeroporto Trapani Birgi- III atto aggiuntivo'. (n. 85/V); l'avviso pubblico 'Misure di sostegno per l'occupazione' di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2024; la 'Ricostituzione del Comitato tecnico-scientifico - ex art. 5 della legge regionale 2 luglio 2014, n. 1'.

Con riferimento all'attività legislativa, diverse sedute sono state dedicate all'esame degli emendamenti aggiuntivi presentati al disegno di legge n. 738, recante "Modifiche ed integrazioni di norme", trasmessi dalla Presidenza dell'Assemblea alle diverse Commissioni in base alle materie di competenza. In sede di rielaborazione, ai sensi dell'articolo 64 del Regolamento interno, la Commissione ha composto tre distinti testi, uno in materia di Lavoro, uno in materia di Istruzione e Formazione professionale ed uno in materia di Turismo, poi trasmessi alla Commissione 'Bilancio' per il parere sulla copertura finanziaria. Dopo essere stati votati nell'articolato, sono stati altresì trasmessi per il parere sulla

copertura i disegni di legge n. 558-146-147-202-330-464, “Norme per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale” e n. 352, “Norme per la valorizzazione e la fruizione di tutti i siti del patrimonio regionale del *liberty* siciliano”.

Si segnala infine l’importante attività conoscitiva, svolta mediante audizione di membri del Governo regionale, organizzazioni sindacali e soggetti a vario titolo coinvolti, nelle diverse materie di competenza della Commissione; in particolare, diverse sedute sono state dedicate alla tutela dei lavoratori con riferimento alle procedure di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera, al servizio di assistenza agli alunni disabili e alla situazione del sistema regionale della formazione professionale.

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

LA V COMMISSIONE “CULTURA FORMAZIONE E LAVORO”

XVIII LEGISLATURA

Sedute di Commissione convocate	142
Sedute di Commissione svolte	137
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	2
Sedute di Sottocommissione	0
Audizioni	71
DDL assegnati per l'esame	193
DDL esitati per l'Aula (1)	7
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	5
DDL divenuti legge regionale	4
DDL approvati dall'Aula e trasmessi al Parlamento nazionale	2
DDL ricevuti per l'espressione del parere ⁽²⁾	83
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	11
Richieste di parere su atti del Governo	14
Pareri resi su atti del Governo	7
Risoluzioni presentate	2
Risoluzioni approvate	2

(1) Nel computo sono ricompresi anche i ddl voto da trasmettere al Parlamento nazionale.

(2) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

LA VI COMMISSIONE “SALUTE SERVIZI SOCIALI E SANITARI”

XVIII LEGISLATURA

Nell’ambito della prima metà della XVIII legislatura, la Commissione ha svolto 91 riunioni che si distinguono, da un lato, per l’intensa attività conoscitiva mediante audizioni e, dall’altro, per un altrettanto proficua e rilevante attività legislativa.

Come noto, le audizioni sono strumenti finalizzati all’ascolto della società civile anche per consentire l’impulso politico necessario per affrontare e risolvere le numerose problematiche che hanno riguardato, specie negli ultimi anni, il settore socio-sanitario.

Nel dettaglio, sono state 126 le audizioni svolte dalla Commissione nelle quali ampio spazio è stato dato alle problematiche concernenti la medicina territoriale nonché quelle inerenti ai presidi ospedalieri insistenti nei territori più disagiati, con particolare riguardo alla ripresa della loro funzionalità in ragione del superamento della pandemia da COVID-19.

Grande attenzione è stata riservata alla domanda di cura presso le realtà territoriali che, per ragioni geografiche, logistiche e sociali, maggiormente avvertono la necessità di interventi differenziati e adeguati. Si ricorda, al riguardo, che la Commissione ha svolto la seduta n. 23 del 9 maggio 2023 presso l’Isola di Lampedusa. In quella occasione si è tenuto l’incontro istituzionale tra la Commissione e le Autorità socio-sanitarie, nazionali, regionali e locali nonché la visita all'*hotspot* presente nell'area territoriale di Lampedusa.

Si segnala inoltre, che, nel corso della seduta n. 13 dell’8 marzo 2023, la Commissione ha istituito una sottocommissione, ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento interno, con il compito di approfondire, mediante audizioni, la situazione dei Pronto Soccorso della Regione. Successivamente, nel corso della seduta n. 15 del 22 marzo 2023, la Commissione ha deliberato l’opportunità di richiedere alla Presidenza dell’Assemblea, giusta il disposto dell’articolo 63 bis, comma 1 del Regolamento interno, l’autorizzazione allo svolgimento di indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni in ordine alla situazione dei Pronto Soccorso della Regione siciliana, avvalendosi, a tale scopo, della citata Sottocommissione. Con nota prot. n. 01-693-PRE/2023, il Presidente dell’Assemblea ha autorizzato l’indagine che è tutt’ora in corso.

Di rilevante importanza è stato, poi, il ciclo di audizioni dei nuovi direttori generali, amministrativi, sanitari delle Aziende del Servizio sanitario regionale in ordine alle problematiche della sanità e alle relative proposte di miglioramento, con particolare riferimento alla nuova rete ospedaliera. A valle del rinnovo della dirigenza del SSR, avvenuta attraverso le nomine dell’estate e dell’autunno del 2024, la Commissione ha infatti

intrapreso un serrato confronto con i nuovi *manager* della sanità siciliana che l'ha occupata nelle sedute nn. 87, 88 e 89 rispettivamente, del 3, del 10 e del 17 dicembre 2024.

Con riguardo all'attività legislativa, la Commissione ha esitato per l'Aula il ddl n. 303 "Disposizioni per l'attribuzione della qualifica dirigenziale al personale medico e sanitario EP delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione" divenuto legge regionale n. 5 del 2023; il ddl n. 304 "Disposizioni in merito alla determinazione delle indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali", divenuto legge regionale n. 7 del 2023; il ddl n. 74-109-158-161-177-227-242-*bis* "Istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie e della figura dello psicologo delle cure primarie", divenuto legge regionale n. 18 del 2023; il ddl n. 382 "Obbligatorietà dello *screening* neonatale per l'atrofia muscolare spinale", divenuto legge regionale n. 4 del 2024; il ddl nn. 301-248-370 "Riconoscimento e valorizzazione della figura del *caregiver* familiare" divenuto legge regionale n. 5 del 2024 e, infine, il ddl n. disegno di legge nn. 551-258-272-339/A "Norme in materia di sistema integrato e diffuso di prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze", divenuto legge regionale n. 26. Approvato dall'Aula è stato, invece, lo schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante: "Disposizioni in materia di impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e di videogiochi da parte di minori di anni dodici". Da ultimo, la Commissione ha esitato per l'Aula, in attesa del voto, il ddl 738 stralcio VI COMM bis "Norme in materia di sanità" ed è in procinto di esitare anche il ddl 485/A "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della criminalità organizzata, adozione del protocollo d'intesa *Liberi di scegliere*".

In particolare, tra i citati interventi legislativi si segnalano quelli in materia di psicologia di base, di riconoscimento dei *caregiver* familiari e di contrasto alle dipendenze patologiche che si distinguono per loro rilevanza assistenziale e sanitaria nonché per l'ampio consenso di tutte le forze politiche, sia in Commissione che in Aula, che ne ha determinato l'approvazione all'unanimità.

In ordine agli atti afferenti al ciclo di bilancio, la Commissione ha esaminato, per il parere relativo alle parti di competenza, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NADEFR) per gli anni 2023/2025; i disegni di legge n. 637 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026" e n. 638 "Legge di stabilità regionale 2024/2026". il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per gli anni 2024/2026; il disegno di legge "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025 (n. 244)"; il disegno di legge "Legge di stabilità regionale 2023/2025" (n. 245); il disegno di legge "Stralcio III "Disposizioni varie" (n. 21/A); la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NADEFR) per gli anni 2024/2026; il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per gli anni 2025/2027; il disegno di legge "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027 (n. 831)"; il disegno di legge "Legge di stabilità regionale 2025/2027" (n. 832).

Infine, la Commissione ha espresso il proprio parere, ai sensi dell'articolo 70 *bis* del Regolamento interno, sul "Documento Unitario di Programmazione degli Investimenti Sanitari in Sicilia (DUPISS) e riprogrammazione afferente il Programma straordinario di investimenti ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67"; sulla designazione del "Garante degli animali" ex art. 7 comma 2, legge regionale 3 agosto 2022, n. 15; sul "Bando pubblico per il potenziamento o l'avvio di iniziative territoriali a favore di nuclei o persone in condizioni di povertà" in relazione alle misure di cui alla legge regionale n. 16/2021, articolo 2, comma 1, lettera a), b) e c) e legge regionale n. 2/2023, articolo 26, comma 39; sulla nomina del Direttore Generale dell'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi 'Bonino Pulejo' di Messina - legge regionale 4 dicembre 2008, n. 18 "Disciplina degli istituti di ricovero a cura a carattere scientifico di diritto pubblico"; sulla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia; sullo schema di decreto contenente le disposizioni attuative della legge regionale 20 ottobre 2023, n. 18, "Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie e della figura dello psicologo delle cure primarie"; sullo schema di decreto concernente "Interventi in favore degli oratori - art. 54 l.r. 12 agosto 2024, n. 25" e, infine, sul Programma Triennale della Ricerca Sanitaria 2024-2026", attuativo della legge regionale n. 7 del 24 febbraio 2014, "Promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario".

Quanto all'attività di indirizzo politico, la Commissione ha adottato le risoluzioni n. 9/VI "Atto di indirizzo in ordine alla procedura per il conferimento dell'incarico di Direttore generale delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale" e n. 14/VI "Iniziative urgenti per l'istituzione del Centro di riferimento regionale di diagnosi e cura del *Lichen sclerosus*, dell'atrofia urogenitale e della vulvodinia presso UOC ginecologia e ostetricia del PO Umberto I di Siracusa".

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

LA VI COMMISSIONE “SALUTE SERVIZI SOCIALI E SANITARI”

XVIII LEGISLATURA

Sedute di Commissione convocate	98
Sedute di Commissione svolte	91
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	1
Sedute di Sottocommissione	10
Audizioni	126
DDL assegnati per l'esame	193
DDL esitati per l'Aula (1)	9
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	7
DDL divenuti legge regionale	6
DDL approvati dall'Aula e trasmessi al Parlamento nazionale	1
DDL ricevuti per l'espressione del parere ⁽²⁾	75
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	12
Richieste di parere su atti del Governo	9
Pareri resi su atti del Governo	8
Risoluzioni presentate	14
Risoluzioni approvate	2

(1) Nel computo sono ricompresi anche i ddl voto da trasmettere al Parlamento nazionale.

(2) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI CONCERNENTI
L'ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

XVIII LEGISLATURA

La Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione Europea, nel corso del periodo in esame, ha svolto un'attività che può essere suddivisa principalmente nei seguenti ambiti:

- monitoraggio sulla programmazione, attuazione e lo stato di avanzamento finanziario dei Fondi strutturali europei con riferimento al ciclo di programmazione 2014-2020 e al nuovo ciclo 2021-2027;
- monitoraggio sulla programmazione, attuazione e lo stato di avanzamento finanziario degli interventi in Sicilia a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- monitoraggio dello stato di attuazione dell'accordo per il Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Presidenza della Regione Siciliana;
- pareri ex art. 50 della legge regionale n. 9/2009.

Il monitoraggio sull'attuazione dei Programmi operativi finanziati con Fondi comunitari relativi ai cicli di programmazione 2014/2020 e 2021/2027 si è svolto attraverso le audizioni dei dirigenti regionali dei dipartimenti regionali responsabili delle varie misure e delle autorità di *audit* e certificazione, nonché i rappresentanti degli enti locali.

La Commissione ha analizzato lo stato di avanzamento delle misure attuative dei singoli programmi - ossia FESR, FSE, PSR e FEAMPA - con l'obiettivo di comprendere quali siano gli aspetti di maggiore criticità nell'attuazione della programmazione regionale comunitaria.

La Commissione ha, inoltre, svolto un ciclo di audizioni sulla programmazione, attuazione e lo stato di avanzamento finanziario delle singole missioni del PNRR: in particolare si è posta l'obiettivo di conoscere l'esatta programmazione e le relative riprogrammazioni, oggetto di trattative con lo Stato per una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa.

La Commissione ha, poi, avviato un ciclo di audizioni al fine di monitorare l'attuazione dell'accordo per il Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione siciliana nel maggio 2024, ascoltando a tal fine gli assessori e i dirigenti generali dei dipartimenti regionali maggiormente coinvolti.

Infine la Commissione ha reso - ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 9/2009 - sette pareri, fra cui, di particolare rilevanza, il parere sulla proposta di riprogrammazione in

relazione allo stato di attuazione del programma PO FESR Sicilia 2014-2020 ed il parere su alcune modifiche apportate al PO FESR 2021/2027, ed ha approvato tre risoluzioni, aventi ad oggetto, rispettivamente, il potenziamento dell'ufficio della Regione siciliana a Bruxelles, il completamento del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e la realizzazione e il completamento della strada di collegamento zone interne (Limina, Roccafiorita, Mongiuffi Melia, Gallodoro e Letojanni) con la grande viabilità.

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI CONCERNENTI
L'ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

XVIII LEGISLATURA

Sedute di Commissione convocate	86
Sedute di Commissione svolte	82
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	---
Sedute di Sottocommissione	---
Audizioni	55
DDL assegnati per l'esame	---
DDL esitati per l'Aula	---
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	---
DDL divenuti legge regionale	---
DDL approvati dall'Aula e trasmessi al Parlamento nazionale	---
DDL ricevuti per l'espressione del parere ⁽²⁾	---
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	---
Richieste di parere su atti del Governo	11
Pareri resi su atti del Governo	7
Risoluzioni presentate	4
Risoluzioni approvate	3

(1) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONE DI INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO
DELLA MAFIA E DELLA CORRUZIONE IN SICILIA

XVIII LEGISLATURA

Nel corso della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia è stata costituita in data 7 dicembre 2022, insediandosi il giorno stesso. Il nuovo regolamento interno, approvato il 17 gennaio 2023, nel corso della seduta n. 5 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 e successive modificazioni, presenta alcune significative novità rispetto all'analogo regolamento approvato dalla Commissione nel corso della XVII legislatura, in particolare in materia di "doveri dei componenti della Commissione" (art. 6).

Successivamente, la Commissione ha avviato e portato avanti alcune inchieste attraverso lo svolgimento di numerose audizioni e l'acquisizione di copiosa documentazione. La Commissione ha anche effettuato diverse sedute fuori sede.

Numerose sono le segnalazioni su argomenti di varia natura e le richieste di audizione pervenute alla Commissione che ha dedicato una parte delle sedute all'ascolto dei richiedenti, laddove le questioni prospettate siano apparse, oltre che attinenti alle competenze attribuitele dalla legge istitutiva, di particolare rilievo.

Così come stabilito in sede di prima programmazione dei lavori, la Commissione ha, inoltre, intrapreso e concluso un primo ciclo di incontri volto all'ascolto delle autorità locali al fine di meglio comprendere le modalità attraverso cui l'organizzazione e l'azione della mafia si declinano all'interno dei singoli territori provinciali. Tali incontri hanno anche avuto la finalità di ascoltare le necessità e le preoccupazioni dei rappresentanti delle Istituzioni chiamate a operare ogni giorno sul territorio, con funzioni di prevenzione, e di repressione dell'azione mafiosa.

Per tale ragione, da febbraio a settembre 2023, la Commissione ha tenuto sedute in ciascuno dei nove territori provinciali siciliani, procedendo ad ascoltare i nove Prefetti, i Questori, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, nonché i capi-centro e capi-sezione della Direzione investigativa antimafia operanti nei rispettivi territori. Essa ha inoltre incontrato, nell'ambito delle medesime nove sedute, i Procuratori generali delle quattro Corti d'appello siciliane, i Procuratori distrettuali e numerosi altri procuratori. Nello stesso contesto, è stato ascoltato anche il Presidente del Tribunale dei minori di Catania, ideatore del Protocollo "Liberi di scegliere" assunto a modello – a livello nazionale – di buone prassi in materia di contrasto alla dispersione scolastica e lotta alla diffusione

della criminalità minorile. Infine, nel medesimo contesto, la Commissione ha inteso incontrare gli amministratori locali dei trecentonovantuno comuni siciliani.

Un secondo ciclo di incontri avente il medesimo carattere è stato avviato dalla Commissione nel marzo del 2025 ed è attualmente in corso.

Nel lasso di tempo qui preso in considerazione, la Commissione ha approvato due risoluzioni: la n. 1/AM in materia di “Misure urgenti per garantire la sicurezza nei comuni della ‘fascia trasformata’ del territorio ragusano” – adottata propria all’esito dell’ascolto delle esigenze espresse dalle autorità ascoltate nel ragusano – e la n. 2/AM in materia di “Misure urgenti per garantire il mantenimento del livello dell’azione amministrativa a tutela della legalità in Sicilia”.

Ha, inoltre, firmato un protocollo d’intesa con la Conferenza episcopale siciliana “per la diffusione della cultura della legalità e la prevenzione e il contrasto del fenomeno mafioso e di ogni forma di criminalità organizzata”.

Nel medesimo lasso di tempo, la Commissione ha approvato tre relazioni relative all’attività svolta, rispettivamente:

- la relazione conclusiva sull’attività di ascolto dei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica, degli organi inquirenti e degli amministratori locali sul territorio siciliano, approvata dalla Commissione nella seduta n. 60 del 31 gennaio 2024;
- la relazione sull’attività svolta nell’anno 2023, approvata dalla Commissione nella seduta n. 68 del 12 marzo 2024;
- la relazione in merito alla gestione e alla situazione amministrativa dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, approvata dalla Commissione nella seduta n. 101 del 21 gennaio 2025.

Tali relazioni sono state rese pubbliche sia con la pubblicazione sul sito dell’Assemblea regionale siciliana sia – per quanto attiene alle prime due – con la realizzazione di un apposito volume, in corso di pubblicazione.

Nell’esercizio della funzione consultiva, la Commissione ha reso parere alle Commissioni di merito sul disegno di legge il n. 485 in materia di “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della criminalità organizzata, adozione del Protocollo d’intesa ‘Liberi di scegliere’”.

Tre sono invece i pareri su atti del Governo resi nell’arco del periodo temporale preso in considerazione.

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONE DI INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO
DELLA MAFIA E DELLA CORRUZIONE IN SICILIA

XVIII LEGISLATURA

Sedute di Commissione convocate	129
Sedute di Commissione svolte	116
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	4
Sedute di Sottocommissione	---
Audizioni	120
DDL assegnati per l'esame	---
DDL esitati per l'Aula	---
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	---
DDL divenuti legge regionale	---
DDL approvati dall'Aula e trasmessi al Parlamento nazionale	---
DDL ricevuti per l'espressione del parere	14
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	2
Richieste di parere su atti del Governo	4
Pareri resi su atti del Governo	3
Risoluzioni presentate	2
Risoluzioni approvate	2

(1) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE SPECIALE PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE DI MODIFICA DELLO
STATUTO, DELLA LEGGE STATUTARIA E DELLE PROPOSTE DI NORME DI ATTUAZIONE DA PARTE DEL
GOVERNO REGIONALE

XVIII LEGISLATURA

La Commissione speciale per la revisione dello Statuto è stata istituita con ordine del giorno n. 2 " Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di modifica dello Statuto, della legge statutaria di cui all'articolo 9, comma 3 e dell'articolo 8 *bis* dello Statuto e delle proposte di norme di attuazione da parte del Governo regionale", approvato dall'Assemblea nella seduta n. 4 del 22 novembre 2022.

Nel periodo considerato, i lavori della Commissione si sono concentrati, in conformità al perimetro di competenze delineato dall'ordine del giorno istitutivo della stessa, sull'avvio di un ciclo di audizioni concernenti l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni ordinarie di cui all'art. 116, comma 3, Cost. da parte del disegno di legge n. 615 (c.d. Calderoli) e sul riconoscimento da parte dello Stato degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità a seguito della recente modifica dell'art. 119 Cost. Su entrambe le questioni la Commissione ha ascoltato diversi professori universitari ed esperti della materia al fine di chiarire quali siano le ricadute per la Regione Siciliana, sul piano economico, sociale e politico delle riforme in parola e allo scopo di adottare, una volta esaurita l'attività di approfondimento gli eventuali ed opportuni atti di indirizzo al Governo regionale.

La Commissione ha anche iniziato a occuparsi delle molteplici questioni relative alle norme di attuazione dello Statuto speciale. Infatti, nella seduta del 16 maggio 2023 ha discusso il problema della mancata attuazione delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 37 dello Statuto speciale ricostruendo le complesse vicende che hanno riguardato la predetta disposizione dello Statuto.

Inoltre, sempre sul versante delle competenze della Commissione in tema di norme di attuazione, nella seduta del 28 giugno 2023 questa è stata chiamata ad esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 28 ottobre 2020, n. 26, sulla deliberazione della Giunta regionale n. 223 del 15 giugno 2023 recante «Schema di decreto: "Abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli"».

Allo stesso tempo, la Commissione ha avviato un ciclo di audizioni in ordine al trasferimento ai comuni dell'Isola delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Sul punto ha ascoltato, nel corso di diverse sedute, il Presidente della Commissione paritetica Stato – Regione, i

rappresentanti dell'ANCI e diversi dirigenti regionali. Ultimate le audizioni, la Commissione, nella seduta del 4 ottobre 2023 ha adottato una risoluzione per impegnare il Governo regionale a predisporre uno schema di norme di attuazione dello Statuto concernente il trasferimento ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 TULPS.

Nel corso del 2024, la Commissione si è occupata dell'istruttoria del parere su uno schema di norme di attuazione emanato e trasmesso dalla Giunta regionale a seguito della predetta risoluzione e concernente il trasferimento delle funzioni di polizia amministrativa ai comuni dell'Isola. Inoltre, la Commissione ha ultimato il ciclo di audizioni avviato nel luglio 2023 e aventi ad oggetto l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni ordinarie nella seduta del 30 luglio 2024. Il ciclo di audizioni si è concluso con la pubblicazione degli atti.

La Commissione ha deliberato di avviare, giusta autorizzazione del Presidente dell'ARS del 3 aprile 2024, un'indagine conoscitiva concernente "Ricognizione degli ambiti di materie e dei settori dell'Amministrazione regionale e locale che necessitano dell'adozione di norme di attuazione dello Statuto speciale". Detta indagine conoscitiva è tutt'ora in corso di svolgimento e ha visto la partecipazione in audizione di diversi dirigenti regionali, dei componenti della commissione paritetica, di professori universitari e, da ultimo, del Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con riferimento alle norme di attuazione concernenti l'organo giurisdizionale da questi presieduto. La Commissione ha altresì disposto di avviare l'istruttoria del ddl n. 846 avente ad oggetto una proposta di modifica dello Statuto speciale da sottoporre, ai sensi dell'articolo 41-ter dello Statuto, al Parlamento della Repubblica.

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE SPECIALE PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE DI MODIFICA DELLO
STATUTO, DELLA LEGGE STATUTARIA E DELLE PROPOSTE DI NORME DI ATTUAZIONE DA PARTE DEL
GOVERNO REGIONALE

Sedute di Commissione convocate	33
Sedute di Commissione svolte	27
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	2
Sedute di Sottocommissione	0
Audizioni	33
DDL assegnati per l'esame	6
DDL esitati per l'Aula	0
DDL trasmessi alla II Commissione per il prescritto parere su norme aventi effetti finanziari	0
DDL divenuti legge regionale	0
DDL approvati dall'Aula e trasmessi al Parlamento nazionale	0
DDL ricevuti per l'espressione del parere ¹	0
DDL sui quali la Commissione ha espresso il parere	0
Richieste di parere su atti del Governo	2
Pareri resi su atti del Governo	2
Risoluzioni presentate	2
Risoluzioni approvate	1

(1) Si intendono i ddl assegnati dalla Presidenza dell'Assemblea per il parere e quelli trasmessi da altra Commissione per il parere.



6. LEGISLAZIONE DI SPESA E QUANTIFICAZIONE DELLE COPERTURE

CICLO DEL BILANCIO, LEGGI DI SPESA E QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI*

XVIII LEGISLATURA

Il ciclo del bilancio è un processo formato da un insieme di atti attraverso il quale sono programmate le risorse finanziarie per un periodo triennale del bilancio regionale, al fine di tradurre l'indirizzo politico in azioni amministrative ordinate e dinamicamente coerenti. Le modalità attuative di tale processo derivano dall'applicazione del principio di programmazione, sancito per le Regioni dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. Nell'ambito di tale processo di programmazione, disciplinato dalla suddetta normativa, sono presenti gli atti tipici del ciclo di bilancio (tra cui la legge di stabilità, i disegni di legge collegati, le variazioni di bilancio) attraverso cui, coerentemente con i vincoli di finanza pubblica, vengono predisposte le principali politiche finanziarie regionali di breve e medio periodo, allocando e riallocando risorse pubbliche sia dal lato della spesa che dal lato delle entrate, a seconda delle finalità che l'azione politica-amministrativa intende perseguire.

Tuttavia, gli atti tipici del ciclo di bilancio non sono gli unici atti legislativi attraverso cui si predispongono politiche finanziarie. A questi si aggiungono gli atti normativi con contenuto *omnibus* e le leggi di spesa. I primi sono leggi approvate durante l'anno e che nella sostanza, replicandone la struttura e la tecnica normativa, rappresentano dei correttivi o integrano la legge di stabilità regionale e le variazioni di bilancio. Le seconde sono una categoria di provvedimenti legislativi che introducono una disciplina di settore, determinando nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio pubblico e che devono essere sottoposti, come gli atti del ciclo di bilancio, all'obbligo di copertura finanziaria, ovvero alla necessità di indicare nell'atto normativo i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che la legge stessa comporta.

L'intero ciclo di bilancio e la legislazione di spesa devono essere fondati sul rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e dell'obbligo di copertura sanciti dall'articolo 81 della Costituzione. Tali principi non hanno un significato meramente contabile, ma una portata sostanziale che attiene ai limiti che il legislatore ordinario

* A cura del Servizio Bilancio.

è tenuto ad osservare nella sua politica di spesa, che deve essere contrassegnata dal conseguimento dell'equilibrio tra entrate e spese.

La tabella 1 riporta le politiche finanziarie discendenti dalle leggi approvate della prima metà della XVIII legislatura, distinti per tipologia di atto (atto del ciclo di bilancio, disposizioni finanziarie integrative e correttive, leggi di spesa) e con l'indicazione dei relativi effetti finanziari negli anni.

	EFFETTI DELLE POLITICHE FINANZIARIE DEGLI ATTI DEL CICLO DI BILANCIO, DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE CORRETTIVE ED INTEGRATIVE E DELLE LEGGI DI SPESA (in migliaia di euro nel triennio)						
Anno di approvazione e tipologia atto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totali complessivi 2022-2025
2022	483.143.631						483.145.653
ATTI DEL CICLO DI BILANCIO	483.143.631						483.143.631
2023		1.822.677.022	790.605.146	1.376.804.203			3.990.088.394
ATTI DEL CICLO DI BILANCIO		469.599.795	379.636.798	1.048.934.589			1.898.171.182
DISPOSIZIONI FINANZIARIE INTEGRATIVE E CORRETTIVE		1.353.077.227	410.968.348	327.869.614			2.091.915.189
LEGGI DI SPESA		-	-	-			-
2024		2.309.015.670	891.900.126	2.036.695.399			5.237.613.219
ATTI DEL CICLO DI BILANCIO		1.736.326.528	874.392.997	2.019.213.269			4.629.932.794
DISPOSIZIONI FINANZIARIE INTEGRATIVE E CORRETTIVE		550.302.512	13.370.500	13.345.500			577.018.512
LEGGI DI SPESA		22.386.629	4.136.629	4.136.629			30.659.888
2025				1.131.733.850	500.343.907	2.092.920.895	3.725.000.677
ATTI DEL CICLO DI BILANCIO				1.129.721.012	499.008.682	2.091.648.594	3.720.378.288
DISPOSIZIONI FINANZIARIE INTEGRATIVE E CORRETTIVE				2.012.838	1.335.225	1.272.300	4.620.364

Tab 1. Politiche finanziarie discendenti dalle leggi approvate nella prima metà della XVIII legislatura per tipologia di provvedimento (effetti periodo 2022-2027)

Alla fine del 2022, periodo che coincide con l'inizio della XVIII Legislatura, vengono approvati due atti del ciclo di bilancio. Il primo è la L.R. del 13 dicembre 2022, n. 18, "Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024", il secondo è la L.R. 29 dicembre 2022, n. 19 "Disposizioni finanziarie discendenti dalla decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 sul Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020. Disposizioni varie" (legge che inserendosi nel processo di formazione del bilancio regionale come conseguenza delle risultanze derivante della procedura di parifica, è stata classificata, convenzionalmente, come atto del ciclo di bilancio).

Entrambi i provvedimenti mirano a definire politiche finanziarie di brevissimo periodo, poiché i loro effetti, per un totale di 483.143.631 euro, riguardano il 2022, anno ormai quasi concluso.

L'idea di una legislatura ancora da consolidarsi nella sua capacità di esprimere politiche finanziarie di medio periodo si evince anche nell'anno 2023.

In tale anno, gli atti tipici del ciclo di bilancio, tra cui la L.R. 22 febbraio 2023, n. 2, “Legge di stabilità regionale 2023-2025”, producono effetti finanziari complessivi pari a 1.898.171.182, perciò inferiori agli effetti finanziari dei provvedimenti *omnibus* approvati durante l’anno che contengono disposizioni finanziarie integrative e correttive (per un numero pari a quattro leggi approvate di tale genere) con effetti complessivi pari 2.091.915.189.

Nel 2023 vengono approvate anche alcune leggi di spesa che tuttavia non apportano variazioni al bilancio (e quindi non producono effetti finanziari), ma che utilizzano forme di coperture alternative utilizzando risorse già stanziata a legislazione vigente o che dispongono clausole di invarianza finanziaria. È il caso, ad esempio, della L.R. 10 luglio 2023, n. 7, “Disposizioni in merito alla determinazione delle indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali” (che dispone interventi a valere sul Fondo sanitario regionale) o della L.R. 13 giugno 2023, n. 5, “Disposizioni per l’attribuzione della qualifica dirigenziale al personale medico e sanitario EP delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione” (che dispone interventi con una clausola di invarianza).

Nel 2024, le modalità di programmazione delle politiche finanziarie cambiano, dando priorità agli atti del ciclo di bilancio, tra cui la L.R. 16 gennaio 2024, n. 1, “Legge di stabilità regionale 2024-2026” e il disegno di legge collegato divenuto L.R. 31 gennaio 2024, n. 3, “Disposizioni varie e finanziarie”.

Gli atti tipici del bilancio complessivamente producono un effetto finanziario pari ad euro 4.629.932.794. A questi si aggiungono i provvedimenti legislativi su disposizioni finanziarie integrative e correttive (per un numero pari a due provvedimenti legislativi) che però producono effetti finanziari minori rispetto all’anno precedente, pari ad euro 577.018.512 complessivi. Nel 2024 assumono maggiore rilevanza finanziaria anche le leggi di spesa, tra cui si annoverano la L.R. 7 ottobre 2024, n. 26, “Sistema integrato e diffuso di prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze” e la L.R. 22 maggio 2024, n. 20, “Interventi per far fronte allo stato di crisi e di emergenza idrica e per il comparto zootecnico”.

Con tale tipologia di provvedimenti legislativi si predispongono politiche finanziarie con effetti finanziari complessivi pari ad euro 30.659.888, a cui si aggiungono le politiche finanziarie predisposte senza variazioni di bilancio, come il caso della L.R. 21 marzo 2024, n. 5, “Riconoscimento e valorizzazione della figura del *caregiver* familiare” (la cui copertura è a valere sulla politica unitaria di coesione) e la L.R. 2 aprile 2024, n. 6, “Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei”, che contiene una clausola di invarianza finanziaria).

La valorizzazione degli atti tipici del bilancio per la programmazione finanziaria e in particolare della legge di stabilità e del suo collegato, è anche conseguenza dall’anticipazione dei tempi di approvazione di tali provvedimenti, per cui si osserva, per la prima volta dopo un lungo periodo, il mancato ricorso all’esercizio provvisorio.

Stesse considerazioni valgono anche per la prima metà del 2025, in cui gli atti tipici del bilancio, tra cui la L.R. 9 gennaio 2025, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2025-2027” e il

suo collegato, la L.R. 30 gennaio 2025, n. 3, “Disposizioni finanziarie varie”, predispongono politiche finanziarie per un ammontare complessivo pari a 3.720.378.288.

Nella prima metà del 2025 si osserva ancora un effetto marginale delle politiche finanziarie attuate tramite leggi su disposizioni finanziarie correttive ed integrative (le quali ammontano a complessivi euro 4.620.364) e nessuna legge di spesa. La seguente tabella mostra in dettaglio gli effetti finanziari per ogni provvedimento legislativo, escludendo quei provvedimenti legislativi che non predispongono politiche finanziarie, e per questo privi di oneri e di effetti finanziari.

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
2022	ATTI DEL CICLO DI BILANCIO							
	L.R. 13 dicembre 2022, n. 18	Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024	414.625.065,07					
	DISPOSIZIONI FINANZIARIE CORRETTIVE E INTEGRATIVE		68.518.565,49					
	L.R. 29 dicembre 2022, n. 19	Disposizioni finanziarie discendenti dalla decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 sul Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020. Disposizioni varie.	68.518.565,49					
2023	ATTI DEL CICLO DI BILANCIO			469.599.795	379.636.798	1.048.934.589		
	L.R. 11 gennaio 2023, n. 1.	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2023.		-	-	-		
	L.R. 22 febbraio 2023, n. 2	Legge di stabilità regionale 2023-2025.		469.599.795	379.636.798	1.048.934.589		
	L.R. 22 febbraio 2023, n. 3	Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025.		previsioni a legislazione vigente				
	DISPOSIZIONI FINANZIARIE CORRETTIVE E INTEGRATIVE			1.353.077.227	410.968.348	327.869.614		
	L.R. 18 aprile 2023, n. 4	Disposizioni in materia di tassa automobilistica. Interventi finanziari a favore dell'aeroporto di Trapani Birgi.		45.299				
	L.R. 11 luglio 2023, n. 8	Disposizioni finanziarie		241.634.067	40.471.803	40.476.207		
	L.R. 27 luglio 2023, n. 9	Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.		362.230.758	287.047.171	285.993.408		

	L.R. 28 settembre 2023, n. 11	Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29. Disposizioni varie.		7.000.000				
	L.R. 21 novembre 2023, n. 25	Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.		742.167.103	83.449.375	1.400.000		
	LEGGI DI SPESA			-	-	-		
	LEGGE 13 giugno 2023, n. 5	Disposizioni per l'attribuzione della qualifica dirigenziale al personale medico e sanitario EP delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione		-	-	-		
	LEGGE 10 luglio 2023, n. 7	Disposizioni in merito alla determinazione delle indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali.		-	-	-		
2024	ATTI DEL CICLO DEL BILANCIO				1.666.326.528	804.392.997	1.949.213.270	
	L.R. 16 gennaio 2024, n. 1	Legge di stabilità regionale 2024-2026			777.479.280	748.298.182	1.845.177.586	
	L.R.16 gennaio 2024, n. 2	Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026			previsioni a legislazione vigente			
	L.R. 31 gennaio 2024, n. 3	Disposizioni varie e finanziarie (disegno di legge collegato)			212.178.250	50.887.815	59.828.684	
	L.R. 18 novembre 2024, n. 28	Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026			676.668.998	5.207.000	44.207.000	
	DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE				620.302.512	83.370.500	83.345.500	
	L.R. 9 maggio 2024, n. 17	Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026"			70.000.000	70.000.000	70.000.000	
	L.R. 4 luglio 2024, n. 23	Norme in materia di Azienda siciliana trasporti s.p.a. - Disposizioni finanziarie varie.			326.104.512	13.370.500	13.345.500	

2025	L.R. 12 agosto 2024, n. 25	Interventi finanziari urgenti			224.198.000			
	LEGGI DI SPESA				22.386.629	4.136.629	4.136.629	
	L.R. 7 febbraio 2024, n. 4	Obbligatorietà dello screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale.			-	-	-	-
	L.R. 21 marzo 2024, n. 5	Riconoscimento e valorizzazione della figura del caregiver familiare.			-	-	-	-
	L.R. 2 aprile 2024, n. 6	Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei.			-	-	-	-
	L.R. 22 maggio 2024, n. 20	Interventi per far fronte allo stato di crisi e di emergenza idrica e per il comparto zootecnico			20.650.000			
	L.R. 7 ottobre 2024, n. 26	Sistema integrato e diffuso di prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze			1.736.629	4.136.629	4.136.629	
	ATTI DEL CICLO DEL BILANCIO					1.129.721.012	499.008.682	2.091.488.594
	L.R. 9 gennaio 2025, n. 1	Legge di stabilità regionale 2025-2027				884.531.644	457.496.682	2.066.436.594
	L.R. 9 gennaio 2025, n. 2	Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027.				previsioni a legislazione vigente		
	LEGGE 30 gennaio 2025, n. 3	Disposizioni finanziarie varie (disegno di legge collegato)				245.189.368	41.512.000	25.052.000
	DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE					2.012.838	1.335.225	1.272.300
	LEGGE 10 febbraio 2025, n. 4.	Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 in materia di tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2.				-	-	672.300

L.R. 25 febbraio 2025, n. 5	Modifiche di norme. Disposizioni finanziarie				1.394.838	735.225	-
LEGGE 12 maggio 2025, n. 21.	Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 e alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1.				150.000		
LEGGE 12 maggio 2025, n. 22	Disposizioni varie in materia di edilizia. Norme in materia di personale. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 e alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.				468.000	600.000	600.000

Tab 2. Politiche finanziarie discendenti dalle leggi approvate nella prima metà della XVIII legislatura per provvedimento (effetti periodo 2022-2027)



7. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' PARLAMENTARE *

XVIII LEGISLATURA

Secondo il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana "I lavori dell'Assemblea sono organizzati secondo il metodo della programmazione" (art. 98-ter, comma 1), principio dovrebbe permeare sia l'andamento dei lavori d'Aula, sia quello delle singole commissioni.

Tuttavia occorre registrare un certo disallineamento tra la disciplina normativa della programmazione (contenuta nel Capo I *bis* del Titolo III del Regolamento, introdotto nel 1986) e la prassi parlamentare.

Partendo dalla disciplina normativa, il Regolamento prevede che la programmazione si basi su due documenti distinti: il programma dei lavori e il calendario dei lavori, con un ruolo essenziale della Presidenza e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari (in gergo "Conferenza dei Capigruppo").

Secondo l'articolo 98-quater, il programma dei lavori è predisposto dal Presidente dell'Assemblea ogni due mesi, in coincidenza con le sessioni bimestrali che scandiscono la legislatura.

Sotto il profilo procedurale, si prevede che tale programma venga predisposto dal Presidente sentiti i Vicepresidenti dopo gli opportuni contatti con il Governo, con i Presidenti dei Gruppi parlamentari, con i Presidenti delle Commissioni legislative permanenti. Successivamente, il programma è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la quale si riunisce con la presenza dei Vicepresidenti dell'Assemblea, del Presidente della Regione o di un Assessore da lui delegato. Il Presidente può anche decidere che la Conferenza venga allargata ai Presidenti di Commissione.

Venendo al contenuto del programma, esso elenca i principali argomenti che l'Assemblea deve trattare nella sessione con l'eventuale indicazione dell'ordine di priorità. Deve essere redatto dalla Presidenza tenendo conto delle priorità indicate preventivamente dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari, anche per quanto attiene alle funzioni ispettive e di controllo cui sono riservati tempi specifici. All'interno del programma, un terzo del tempo è riservato esclusivamente all'esame dei disegni di legge e dei documenti indicati dai Gruppi parlamentari di opposizione.

* A cura del Servizio Lavori d'Aula.

Il programma, con i contenuti appena delineati, deve essere approvato con il consenso dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che rappresentano almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Se non si raggiunge tale maggioranza, o se l'Assemblea a sua volta decide a maggioranza (semplice) di respingere il programma oggetto di comunicazione, il Presidente comunica all'Assemblea gli schemi di programma dei lavori che risultano essere stati presentati e li pone ai voti per alzata e seduta.

Sulla base del programma dei lavori approvato, ai sensi dell'art. 98-*quinquies*, il Presidente dell'Assemblea formula un progetto di calendario per un periodo di lavoro di quattro settimane prevedendo le riunioni d'Aula e le riunioni di Commissione. Per le riunioni dell'Assemblea sono indicati di norma il numero e la data delle singole sedute e gli argomenti da trattare; per quelle delle Commissioni, i disegni di legge che devono essere esaminati e l'eventuale ordine di priorità. Il progetto di calendario, conformemente al programma approvato, riserva un terzo all'esame dei disegni di legge e dei documenti indicati dai Gruppi parlamentari di opposizione.

Il progetto di calendario è quindi sottoposto dal Presidente dell'Assemblea alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e viene approvato, anche in questo caso, con il necessario consenso dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che rappresentano almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea. Se non sussiste la prescritta maggioranza dei due terzi, il Presidente predispone un calendario provvisorio valido per una sola settimana.

Infine, vi sono particolari procedure per la modifica del programma e per l'inserimento di argomenti nel calendario che non sono previsti nel programma.

Nella prassi parlamentare, tuttavia, per esigenze di celerità procedurale è ormai invalso l'uso di predisporre un unico documento programmatico, il c.d. "programma - calendario dei lavori" che copre solitamente lo spazio temporale di due o tre settimane. Fa tendenzialmente eccezione il programma calendario della sessione di bilancio, che viene di regola organizzata tramite una programmazione che copre tutti i 45 giorni previsti dall'art. 73 *bis* per la conclusione della medesima sessione.

Con riferimento agli effetti dell'approvazione di tali atti di programmazione, la programmazione dei lavori vincola sia l'Aula che le commissioni, come confermato da diverse norme regolamentari:

ai sensi dell'art. 32 (comma 4), ciascuna Commissione deve determinare il proprio programma e calendario, dando priorità ai temi inseriti nel programma generale dell'Assemblea;

ai sensi dell'art. 98 *quinquies* (comma 8), il calendario approvato dalla Conferenza dei Capigruppo è "impegnativo" per l'Assemblea e per le Commissioni;

ai sensi dell'art. 69 *ter*, per i disegni di legge inseriti nel programma, l'Ufficio di Presidenza della Commissione competente deve stabilire tempi e modalità di discussione che rispettino le decisioni della Conferenza dei Capigruppo;

ai sensi dell'art. 68 *bis*, se le Commissioni non esaminano un disegno di legge nei tempi previsti dal calendario, l'Assemblea può discuterlo direttamente nel testo presentato dal proponente, previo eventuale parere della Commissione Bilancio.

Come già detto, nella prassi la Conferenza dei Capigruppo adotta un programma-calendario con una validità che varia tra le due e le quattro settimane. La "Capigruppo" viene convocata dal Presidente tendenzialmente durante le sedute d'Aula, che vengono contestualmente sospese fino alla conclusione dei lavori della Conferenza.

Più raramente, la Conferenza si riunisce fuori dalle sedute d'Aula, con apposita convocazione "a domicilio": nella prima metà della XVIII Legislatura ciò è avvenuto 15 volte.

La prassi consolidata è l'approvazione all'unanimità, raggiunta tramite l'accordo di tutti, o di quasi tutti, i gruppi parlamentari, senza votazioni formali. Nella prima metà della XVIII Legislatura non si sono verificate opposizioni in Aula rispetto al programma-calendario comunicato dalla Presidenza.

Nel programma – calendario vengono individuate le singole sedute d'Aula e i relativi argomenti da trattare, distinguendo solitamente tra sedute dedicate all'attività legislativa, sedute dedicate all'attività ispettiva e sedute riservate alla discussione e votazione di atti di indirizzo politico. È comunque frequente che in una sola seduta vengano svolte più attività diverse.

Con riferimento all'attività legislativa, il programma-calendario usualmente individua le sedute dedicate ai diversi passaggi procedurali dei singoli disegni di legge (discussione generale, votazione dell'articolo, votazione finale).

È frequente che l'attività ispettiva sia concentrata in determinate settimane, nel corso delle quali tutte le sedute sono dedicate esclusivamente allo svolgimento di interrogazioni e interpellanze.



8. ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO POLITICO


INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE PRESENTATE E SVOLTE

XVIII LEGISLATURA

L'attività di controllo dell'Assemblea nei confronti del Governo regionale viene esercitata attraverso gli atti di "sindacato ispettivo" di cui all'art. 7 dello Statuto speciale di autonomia, secondo le regole procedurali previste dal Regolamento Interno.

L'interrogazione consiste nella domanda formulata da un deputato rivolta al Presidente della Regione o ad un Assessore riguardo a un fatto o ad una situazione determinata o, in ogni caso, per ottenere informazioni e delucidazioni sull'attività dell'Amministrazione regionale (art. 137 R.I.). L'interpellanza consiste, invece, nella domanda fatta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta (art. 145 R.I.).

Nel grafico seguente è riportato il numero di interpellanze e interrogazioni svolte messo a confronto con quelle presentate, nella prima metà della legislatura in corso.




* A cura del Servizio Lavori d'Aula.

TIPOLOGIE DI INTERROGAZIONI PRESENTATE

XVIII LEGISLATURA

Ai sensi del Regolamento interno, l'interrogazione può essere "a risposta orale in Assemblea" (art. 140 R.I.) a "risposta scritta" (art. 144 R.I.) o con "risposta orale in Commissione" (art. 143 *bis* R.I.), a seconda di quanto richiesto dall'interrogante.

Ove non diversamente richiesto, il Governo ha l'obbligo di rispondere oralmente in Aula entro sessanta giorni e l'interrogante può replicare per dichiarare se sia o meno soddisfatto.



MOZIONI

XVIII LEGISLATURA

La mozione (artt. 152-158 del Regolamento interno) è un atto di indirizzo politico. Essa ha l'obiettivo di promuovere una deliberazione da parte dell'Assemblea, viene discussa in una apposita seduta d'Aula e può essere modificata attraverso la presentazione di emendamenti. Tramite la mozione, l'Assemblea manifesta il proprio orientamento politico su un determinato argomento e può impartire direttive al Governo.

La mozione deve essere firmata da almeno tre deputati, salvo che sia presentata conseguentemente alla risposta del Governo ad un'interpellanza (in tal caso è sufficiente un deputato).


Tra le mozioni occorre distinguere la mozione di sfiducia al Presidente della Regione che può essere votata dall'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 157 del Regolamento interno (presentazione da parte di almeno un decimo dei deputati, discussione non prima che siano decorsi tre giorni dalla presentazione e votazione per appello nominale) e la mozione di censura nei confronti dei singoli Assessori che è regolamentata in via di prassi.

Nel grafico si riporta il dato complessivo delle mozioni presentate nel corso della prima metà della XVIII legislatura, raffrontate con il dato di quelle che hanno avuto seguito (discusse, approvate, superate, ritirate, respinte) secondo i numeri indicati.

* A cura del Servizio Lavori d'Aula.

MOZIONI

XVIII LEGISLATURA



ORDINI DEL GIORNO (DI ISTRUZIONE AL GOVERNO)


XVIII LEGISLATURA

L'ordine del giorno (artt. 124-126 del Regolamento) è un atto di indirizzo politico privo di autonoma rilevanza, essendo sempre collegato ad un oggetto già in discussione e può essere presentato in Aula da uno o più deputati.

Questi consiste in una direttiva al Governo regionale, con la quale si formulano indirizzi parlamentari relativamente all'interpretazione e all'attuazione di provvedimenti legislativi o, in genere, ad argomenti di interesse generale.

Nel grafico si riporta il dato complessivo degli ordini del giorno presentati nella prima metà della XVIII legislatura, raffrontato con il dato di quelli che hanno avuto seguito (approvati, accettati come raccomandazione, preclusi, respinti, superati, ritirati) secondo i numeri indicati.

Raffronto tra il numero di ordini del giorno presentati e quelli che hanno avuto seguito





9. CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

PERCENTUALI LEGGI E ARTICOLI IMPUGNATI

XVIII LEGISLATURA

La tabella indica, per ciascun anno, il numero (e la percentuale) delle leggi regionali e dei rispettivi articoli impugnati dal Governo statale, nella prima metà della XVIII legislatura.

	LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE	PERCENTUALE LEGGI IMPUGNATE	ARTICOLI APPROVATI	ARTICOLI IMPUGNATI	PERCENTUALE ARTICOLI IMPUGNATI
2022	2	---	---	11	---	---
2023	25	1	4%	314	66	21%
2024	26	5	19,2%	427	10	2,3%
2025*	18	---	---	204	---	---
TOTALE	71	6	8,4%	956	76	7,9%


*Fino al 30 aprile 2025

RAFFRONTO TRA IL NUMERO DI LEGGI APPROVATE E IL NUMERO DI LEGGI IMPUGNATE DAL GOVERNO

XVIII LEGISLATURA

Il grafico illustra il numero di leggi regionali impugnate dal Governo statale ai sensi dell'art. 127 Cost., nella prima metà della XVIII legislatura.

Per ragioni di chiarezza e per una maggiore intellegibilità del dato, si è scelto di indicare anche il numero dei singoli articoli oggetto di impugnativa.



CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO ED ESITO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'

XVIII LEGISLATURA – ANNO 2022

2022*					
LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE	PERCENTUALE LEGGI IMPUGNATE	ARTICOLI APPROVATI	ARTICOLI IMPUGNATI	PERCENTUALE ARTICOLI IMPUGNATI
2	0	---	11	---	---

* Il periodo considerato è 10 novembre - 31 dicembre.

LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO ED ESITO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'

XVIII LEGISLATURA – ANNO 2023

2023					
LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE	PERCENTUALE LEGGI IMPUGNATE	ARTICOLI APPROVATI	ARTICOLI IMPUGNATI	PERCENTUALE ARTICOLI IMPUGNATI
25	1	4%	314	66	21,01%

LEGGE	ARTICOLI IMPUGNATI	PARAMETRO	ESITO DEL GIUDIZIO
LEGGE 22 febbraio 2023, n. 2 <i>Legge di stabilità regionale 2023-2025</i>	Art. 1 commi 4 e 5, Art.5, Art.9, Art.10, Art.11, Art.26 commi 15, 78, 79 e 80, Art.36, Art.38, Art.48, Art.55, Art.60, Art.61, Art.62, Art.63, Art.64, Art.65, Art.66, Art.67, Art.68, Art.69, Art.70, Art.71, Art.72, Art.73, Art.74, Art.75, Art.76, Art.77, Art.78, Art.79, Art.80, Art.81, Art.82, Art.83, Art.84, Art.85, Art.86,	Art. 81 Cost. Art. 117 Cost. Art. 119, comma 5, Cost. Art. 97 Cost. Artt. 3, 9, 14 Statuto della Regione siciliana	Ordinanza 79/24 Art. 9, dichiarazione di cessata materia del contendere Ordinanza 108/24 Art. 26, commi da 78 a 80, Art. 48, Art. 55, Art. 116, commi da 1 a 5, Dichiarazione di cessata materia del contendere Sentenza 109/2024 Art. 36, decisione di illegittimità Art. 38, dichiarazione di cessata materia del contendere

	Art.87, Art.88, Art.90, Art.91, Art.92, Art.94, Art.95, Art.96, Art.97, Art.98, Art.99, Art.100, Art.101, Art.102, Art.103, Art.104, Art. 105, Art.106, Art.107, Art.108, Art.109, Art.110, Art.111, Art.112, Art.113, Art.114, Art.115, Art.116 commi da 1 a 5		
--	--	--	--

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO ED ESITO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'

XVIII LEGISLATURA – ANNO 2024

2024					
LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE	PERCENTUALE	ARTICOLI APPROVATI	ARTICOLI IMPUGNATI	PERCENTUALE
26	5	19,2%	427	10	2,3%

LEGGE	ARTICOLI IMPUGNATI	PARAMETRO	ESITO DEL GIUDIZIO
LEGGE 16 gennaio 2024, n. 1 <i>Legge di stabilità regionale 2024-2026</i>	Art. 8 Art. 25, comma 2	Art. 97, commi 1 e 2, Cost. Art. 117, comma 3, Cost.	Sentenza 169/2024 Art. 8, Dichiarazione di inammissibilità della questione di costituzionalità Art. 25 comma 2, decisione di illegittimità
LEGGE 31 gennaio 2024, n. 3 <i>Disposizioni varie e finanziarie</i>	Art. 49, Art. 57, comma 6, Art. 71, commi 1 e 3, Art. 83, comma 2, Art. 138	Art. 81 Cost. Art. 117, commi 2 e 3, Cost.	Sentenza 197 /2024 Art. 49, Art 57, comma 6, Art 71 comma 1, decisione di illegittimità Art. 71, comma 3, Art. 138 dichiarazione di non fondatezza Art. 83, comma 2, dichiarazione di cessata materia del contendere
LEGGE 2 aprile 2024, n. 6 <i>Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei</i>	Art. 14	Art. 9 Cost. Art. 117, comma, Cost. Art. 14, comma 1, Statuto della Regione siciliana	Giudizio pendente*

* Si segnala che, nelle more della pubblicazione del Rapporto (i cui dati complessivamente sono aggiornati al 30 aprile 2025, data che coincide con la metà della legislatura in corso), il giudizio è stato definito, con la decisione n. 126/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge della Regione siciliana 2 aprile 2024, n. 6.

		Art. 5, comma 1 e art. 8 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152	
LEGGE 18 novembre 2024, n. 27 <i>Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme</i>	Art. 21	Art. 1 Cost. Art. 3 Cost. Art. 5 Cost. Art. 114 Cost.	Giudizio pendente [†]
LEGGE 18 novembre 2024, n. 28 <i>Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026</i>	Art. 28, comma 16	Art. 81, comma 3, Cost. Art. 117, comma 3, Cost.	Giudizio pendente

[†] Si segnala che, nelle more della pubblicazione del Rapporto (i cui dati complessivamente sono aggiornati al 30 aprile 2025, data che coincide con la metà della legislatura in corso), con ordinanza n. 169/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, a seguito di rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO
ED ESITO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'

XVIII LEGISLATURA – ANNO 2025

2025*					
LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE	PERCENTUALE LEGGI IMPUGNATE	ARTICOLI APPROVATI	ARTICOLI IMPUGNATI	PERCENTUALE ARTICOLI IMPUGNATI
18	---	---	204	---	---

* Il periodo considerato è 1 gennaio – 30 aprile.

QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE E CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATI DALLA REGIONE

XVIII LEGISLATURA

La tabella illustra le questioni di legittimità costituzionale sollevate ai sensi dell'art. 127 Cost. dalla Regione siciliana avverso leggi statali, nella prima metà della XVIII legislatura.

Non si segnala nessun conflitto di attribuzione promosso dalla Regione ai sensi dell'art. 134 Cost.

ANNO	OGGETTO	RICORRENTI	PARAMETRO COSTITUZIONALE	ESITO
2024	Ricorso per legittimità costituzionale, n. 8 (GU 27/03/2024 n.13) Legge 30 dicembre 2023, n. 213 art. 1, commi 450 e 451	Presidente della Regione Siciliana vs. Presidente del Consiglio dei ministri	Costituzione artt.3, 81 CO.6, 119 CO.1 e CO.6, 120 CO.2 Statuto art.36 DPR 26 luglio 1965 n.1074 art.2	Ordinanza 17/2025 estinzione
2025*	Ricorso per legittimità costituzionale, n. 10 (GU 5/03/2025 n. 10) Legge 24 novembre 2024, n. 190 art. 9, commi 1, 2 e 13	Presidente della Regione Siciliana vs. Presidente del Consiglio dei ministri	Costituzione artt. 3, 117 comma 3, 118, comma 4 e 120 Statuto art.14	In attesa di definizione del giudizio

* Il periodo considerato è 1 gennaio – 30 aprile.